

MARTEDÌ 24 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Decreto Cura Italia: i chiarimenti sul procedimento di accertamento con adesione "a distanza" - pag. 2
- Accertamento con adesione e sospensione dei termini: una disposizione confusa e perfettibile - pag. 4
- Per l'Agenzia delle Entrate riscossione da accertamenti esecutivi a "maglie strette" - pag. 7
- Conferimenti di partecipazioni: gli articoli 175 e 177 del TUIR a confronto. Quale applicare? - pag. 9
- Bonus per locazione negozi: il decreto Cura Italia dimentica artigiani e professionisti - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- CIG e assegno ordinario: chi ne ha diritto e come fare domanda - pag. 16
- Ticket licenziamento: a chi, come e quando spetta - pag. 19
- DURC e sospensione dei termini: cosa deve fare il datore di lavoro - pag. 22

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Bilancio d'esercizio: i nuovi termini per l'approvazione - pag. 32

FINANZIAMENTI

- Nuovo credito d'imposta per botteghe e negozi in cerca di una precisa identità - pag. 34

IMPRESA

- Approvazione dei bilanci e svolgimento delle assemblee con nuove regole - pag. 37

IN EVIDENZA

CIG e assegno ordinario: chi ne ha diritto e come fare domanda

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Via libera alla CIG e all'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con la nuova causale "COVID-19 nazionale" per le imprese che, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa del personale dipendente. Lo comunica l'INPS, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, aprendo i canali telematici da utilizzare per l'invio delle domande. Le richieste possono essere presentate per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. La procedura non richiede nessuna altra documentazione probatoria in aggiunta all'elenco dei lavoratori beneficiari.

Sbloccata la **Cassa integrazione imprese** in difficoltà per via dell'emergenza **Coronavirus**, avvia le procedure di richiesta del trattamento di integrazione salariale in attesa della prossima pubblicazione di una circolare che fornirà le istruzioni amministrative.

A evidenziarlo è l'INPS che, con il [messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020](#), per venire incontro alle

Quadro normativo e prassi di riferimento 

Accertamento con adesione e sospensione dei termini: una disposizione confusa e perfettibile

di Matteo Fanni - Partner, Focus Team Contenzioso Tributario, BonelliErede

All'indomani dell'entrata in vigore del decreto Cura Italia, in tanti si sono domandati quale sorte spetti ai termini di adesione. Se la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato che un'estensione dei termini complessivi è ricavabile dall'art. 83, commi 2 e 21, del decreto, l'indicata soluzione rievoca i fantasmi di una giurisprudenza sfavorevole sulla cumulabilità di termini amministrativi e processuali, fermata solo da un preciso (ma limitato) intervento normativo. Per chi proprio non potesse fare a meno di fruire del cumulo tra i due termini, proponiamo una ragionata soluzione pragmatica che consente di contrastare, quantomeno in via interpretativa, i possibili effetti negativi dell'indicata posizione giudiziale.

Con riferimento ai rapporti tributari, il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) prevede disposizioni finalizzate al differimento di termini procedurali e processuali. L'art. 67 è disposizione specificamente rivolta agli Uffici e ai termini riferibili alle attività di loro diretta gestione, mentre l'art. 83, commi 2 e 21, è riferibile ai termini e alle attività processuali. Come già evidenziato da più parti, il contenuto e la formulazione delle menzionate disposizioni sono 

Fisco

La circolare dell'Agenzia

Decreto Cura Italia: i chiarimenti sul procedimento di accertamento con adesione "a distanza"

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

In tema di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate ha individuato in termini generali come possa svolgersi il procedimento di adesione "a distanza" con la circolare n. 6 del 23 marzo 2020. Infatti laddove ci sia in concreto un condiviso interesse tra contribuente e Agenzia stessa a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un'ottica di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente, dar seguito a queste esigenze con procedure di gestione del procedimento di adesione che in questo periodo di emergenza sanitaria tutelino ovviamente la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

La nuova circolare n. 6 del 23 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti sulla **sospensione dei termini** e in particolare **sull'accertamento con adesione**, previsti dal decreto Cura Italia, D.L. n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID19**, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Decreto Cura Italia: la novità per la sospensione dei termini

Il Decreto Cura Italia ha previsto tra le misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle **attività di controllo** degli uffici nonché di quelli **processuali**, mediante gli articoli 67 e 83.

Nello specifico, l'art. 67 citato dispone che sono **sospesi** dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di **accertamento**, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come questa norma quindi non sospenda, né escluda, le attività degli Uffici, ma in realtà disciplini la **sospensione dei termini** relativi alle attività di controllo e di accertamento.

Nonostante ciò occorre notare che gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo **svolgimento delle attività** in commento in questo momento di emergenza sanitaria, proprio per far evitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente. Sempre l'art. 67, al comma 4, richiama le norme dell'ordinamento tributario che disciplinano la **pro-roga biennale** dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la **sospensione**.

Ovviamente la disciplina della sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici va completata con le disposizioni del decreto Cura Italia che prevedono all'art.83 la sospensione dei **termini di impugnazione** dal 9 marzo al 15 aprile 2020, e che precisa che ove il decorso del termine abbia inizio durante il **periodo di sospensione**, l'inizio stesso è differito alla fine di questo periodo.

Cosa accade durante il periodo di sospensione dei termini di impugnazione

Quindi in ragione del periodo di sospensione dei termini di impugnazione previsto dal Decreto Cura Italia: -per gli avvisi notificati **prima del 9 marzo 2020** ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;

-per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del **periodo di sospensione**.

Nell'ipotesi di istanza di **accertamento con adesione** presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un **avviso di accertamento**, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del decreto.

Di conseguenza, al termine di **impugnazione** si applicano cumulativamente:

-sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, di cui l d. lgs. n. 218 del 1997;

-sia la **sospensione** prevista dall'art. 83 del decreto.

Alcuni esempi applicativi

Come chiarito dall'Agenzia, per quanto sin qui evidenziato, se l'avviso di accertamento, ad esempio, è stato notificato il 21 gennaio 2020 e l'istanza di **accertamento con adesione** è stata presentata il 20 febbraio

2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.

Ciò perché alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso e il 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dalla Legge, cui vanno sommati i residui 30 giorni. Inoltre essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.

Il procedimento di accertamento con adesione "a distanza"

E' interessante sottolineare che nella circolare in commento, l'Agenzia dell'Entrate ha evidenziato che laddove ci sia comunque un **interesse** a svolgere il procedimento di **accertamento con adesione**, è possibile, proprio in virtù della «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, dar seguito al procedimento con procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, che tutelino prioritariamente la **salute dei dipendenti** e dei **cittadini**, evitando contatti fisici e spostamenti.

L'Agenzia ha quindi individuato in termini generali come possa svolgersi il **procedimento di adesione "a distanza"**:

- identificazione del contribuente** o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità;
- indicazione nella PEC o mail del numero e dell'intestazione **dell'utenza telefonica** o dell'eventuale strumento di **videoconferenza**, se disponibile, da utilizzare per il contraddittorio;
- effettuazione del **contraddittorio telefonico** o per videoconferenza;
- redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il

successivo scambio del file;

-invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione serve per dare atto di eventuali errori presenti nella **bozza di verbale** e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'ufficio si concludesse nello stesso giorno;

- in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro **procedimento tributario** che richiede la partecipazione o l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;

-dopo la condivisione, **stampa del file** ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione, con una sigla su tutte le pagine, da parte del contribuente o del suo rappresentante;

-**scannerizzazione del verbale** sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;

-**stampa del file** ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio;

-invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del **verbale sottoscritto** e protocollato.

-ovviamente le operazioni di sottoscrizione possono anche avvenire mediante utilizzo della **firma digitale**. Le indicazioni fornite dall'Agenzia dell'Entrate sono adattabili all'ipotesi di procedimento di **accertamento con adesione** avviato dall'ufficio, tramite invito al contribuente, ovvero di **istanza di adesione** riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente.

Tra l'altro queste stesse considerazioni sono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette e in linea generale, possono essere adattate caso per caso ad ogni altro **procedimento tributario** che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 23/03/2020, n. 6

Fisco

Nel decreto Cura Italia

Accertamento con adesione e sospensione dei termini: una disposizione confusa e perfettibile

di Matteo Fanni - Partner, Focus Team Contenzioso Tributario, BonelliErede

All'indomani dell'entrata in vigore del decreto Cura Italia, in tanti si sono domandati quale sorte spetti ai termini di adesione. Se la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato che un'estensione dei termini complessivi è ricavabile dall'art. 83, commi 2 e 21, del decreto, l'indicata soluzione rievoca i fantasmi di una giurisprudenza sfavorevole sulla cumulabilità di termini amministrativi e processuali, fermata solo da un preciso (ma limitato) intervento normativo. Per chi proprio non potesse fare a meno di fruire del cumulo tra i due termini, proponiamo una ragionata soluzione pragmatica che consente di contrastare, quantomeno in via interpretativa, i possibili effetti negativi dell'indicata posizione giudiziale.

Con riferimento ai rapporti tributari, il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) prevede disposizioni finalizzate al differimento di termini procedurali e processuali. L'art. 67 è disposizione specificamente rivolta agli Uffici e ai termini riferibili alle attività di loro diretta gestione, mentre l'art. 83, commi 2 e 21, è riferibile ai termini e alle attività processuali. Come già evidenziato da più parti, il contenuto e la formulazione delle menzionate disposizioni sono sicuramente perfettibili, in sede di conversione, sotto più profili.

Ciò premesso, l'aspetto sul quale preme soffermarsi è la sorte dei **termini** riferiti agli **accertamenti con adesione**, non espressamente menzionati dalle indicate disposizioni.

Da taluni era stata avanzata l'ipotesi che l'accertamento con adesione, quale *species* del *genus* "accertamento", potesse rientrare nell'ampia sospensione prevista dall'art. 67. Tale soluzione avrebbe senz'altro avuto un condivisibile effetto estensivo del termine per il raggiungimento di un accordo, fotografando adeguatamente l'attuale perdurante impossibilità di una proficua interlocuzione con gli Uffici, pur al netto delle precisazioni contenute nell'acircular n. 6/E del 23 marzo 2020.

Ciò premesso, le circolari n. 5/E e n. 6/E del 2020 hanno chiarito che i **termini dell'adesione** fruiscono della **(sola) sospensione dei termini processuali** recata dall'art. 83 del decreto.

Secondo la visione prospettata, l'estensione di 38 giorni ivi prevista si sommerebbe quindi, in ogni caso, ai normali termini previsti per il raggiungimento dell'adesione o per l'alternativa proposizione del ricorso.

Accertamento con adesione e sospensione di termini processuali: un rapporto già in passato problematico

Questa interpretazione porta con sé un'insidia.

L'indicata estensione sarebbe infatti applicabile per intero e senza alcun rischio solo laddove i 90 giorni

previsti dalla procedura di adesione si siano già conclusi alla data del 9 marzo o la relativa procedura non sia instaurata prima del termine del periodo di sospensione disciplinato dal decreto, mentre rischierebbe di potersi applicare solo parzialmente laddove l'istanza sia stata già presentata alla data del 9 marzo o sia presentata nel lasso temporale 9 marzo / 15 aprile.

Come si ricorderà, infatti, il tema della **cumulabilità del termine** previsto nell'ambito della procedura di accertamento con adesione (i 90 giorni) con quelli previsti da altre disposizioni riferite a "sospensioni di termini processuali" è stato oggetto, nel recente passato, di un'intensa (ed imprevista) **attività giurisdizionale** conclusa con diverse opinabili sentenze della Suprema Corte.

La questione si poneva, a sistema, con riferimento alla cumulabilità del termine per l'adesione con quello di sospensione feriale previsto dalla legge n. 742/1969, ma parte delle pronunce coinvolgeva, anche, il rapporto tra i suindicati termini per l'adesione e la sospensione dei termini processuali *ex lege* n. 289/2002.

Con riguardo al primo, l'Agenzia delle Entrate ne aveva affermato la **piena cumulabilità** già con la risoluzione n. 159/E del 1999. La nota interpretativa valorizzava, a tal fine, la diversa finalità dei due termini e, dunque, la necessità che fossero preservati pienamente entrambi.

Ciò nonostante, partendo dal presupposto che l'inammissibilità del ricorso per tardività è eccezione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, la Cassazione, confermando una minoritaria giurisprudenza di merito, era giunta alla **diversa conclusione** che la sospensione di termini giudiziali non fosse applicabile, in generale, in vigenza di una fase amministrativo/procedimentale quale quella di accertamento con adesione. Tale soluzione, peraltro, veniva raggiunta in dichiarato e consapevole contrasto proprio con quanto indicato dalla risoluzione del 1999 (così, tra le altre, Cass. 5 giugno

2015, n. 11632 e, in senso conforme, n. 23047/2015; n. 10741 e n. 16876 del 2014; n. 16347/2013; n. 23576/2012).

La tesi era chiara ed estensibile a ogni altra disposizione riguardante la sospensione di termini processuali: poiché l'**accertamento con adesione** origina un **procedimento amministrativo**, il suo normale decorso non è sospeso da provvedimenti riferibili a "**termini processuali**".

Il problema veniva risolto solo normativamente con l'emanazione dell'art. 7-*quater*, comma 18, D.L. n. 193/2016, a norma del quale "i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale".

Accertamento con adesione e sospensione dei termini processuali nel Cura Italia: un tentativo, pragmatico, di composizione del puzzle

Tornando al decreto Cura Italia, il fantasma appena evocato non può quindi lasciar tranquillo chi abbia in corso una procedura di adesione e individui nell'art. 83, comma 2 un'indiretta estensione del proprio termine per il ricorso. E ciò nonostante il tempestivo intervento dell'Agenzia con le circolari n. 5/E e n. 6/E del 20 e 23 marzo 2020.

Applicando i ragionamenti già proposti dalla giurisprudenza, infatti, laddove il periodo 9 marzo/15 aprile ricadesse **interamente** all'interno dei 90 giorni previsti dal D.Lgs. n. 218/1997, l'**effetto potenziale** sarebbe quello di **non fruire di alcuna estensione del termine** per l'adesione o il ricorso rispetto a quanto calendarizzato prima dell'emergenza. Laddove vi fosse, invece, una solo **parziale sovrapposizione**, con i 90 giorni in scadenza o iniziati all'interno del periodo di sospensione emergenziale, si potrebbe determinare un godimento solo parziale dei suindicati 38 giorni di sospensione.

Come ha purtroppo insegnato il recente passato, tale rischio non è interamente controllabile dall'Agenzia delle Entrate e dalla sua pur manifesta interpretazione, in buona fede, del rapporto tra i due termini.

Gli effetti dell'indicata **questione giuridica** in termini di tempestività dell'impugnazione risultano infatti processualmente rimessi agli umori delle Corti, perché rilevabili in ogni stato e grado e anche d'ufficio.

È a tutti chiaro che siamo oggi in presenza di una situazione emergenziale, che giustifica, sotto ogni profilo, la più ampia interpretazione possibile dell'ambito di applicazione del suindicato provvedimento di sospensione dei termini processuali. Ciò nonostante, riteniamo che pretendere di valutare oggi quale sarà la

sensibilità della giurisprudenza quando la questione giungerà a maturazione dinnanzi alla Suprema Corte sia esercizio oltremodo rischioso, visto che la posta in gioco è rappresentata dall'(in)ammissibilità del ricorso introduttivo. Tanto più che guardando alla problematica senza risvolti emozionali oggi così vividi, la Cassazione potrebbe cogliere l'occasione per rafforzare la correttezza delle proprie precedenti conclusioni valorizzando il fatto che per affermare la cumulabilità tra il termine per l'adesione e la sospensione feriale fu necessaria l'introduzione di una specifica disposizione di legge e... *ubi lex voluit dixit*...

Ed allora, è bene che il legislatore dell'emergenza rifletta attentamente sul **rischio** determinato dall'attuale disposizione e proceda, in sede di conversione, secondo una delle seguenti strade: o specificando che l'estensione dei termini di cui all'art. 67 vale anche ai fini dell'accertamento con adesione, il che garantirebbe l'estensione ivi prevista (8 marzo/31 maggio) a tutti coloro che avevano già instaurato la procedura al momento dell'entrata in vigore del decreto, o colgano l'opportunità di instaurarla nella sua vigenza; o, quantomeno, specificando nell'art. 83, comma 21, che la sospensione dei termini prevista dai precedenti commi "**si intende cumulabile** con i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione".

Un altro possibile rimedio esperibile

Se una precisa indicazione normativa si prospetta come la miglior soluzione possibile, l'attuale testo normativo sembra suggerire un altro possibile rimedio esperibile in chiave interpretativa o, se necessario, difensiva. La tesi in base alla quale la Cassazione ha escluso la cumulabilità tra la sospensione dei termini prevista dal D.Lgs. n. 218/1997 e le disposizioni che disciplinano la sospensione di termini giudiziali, si basa sull'ineludibile presupposto che la presentazione dell'istanza di adesione determini l'apertura di un **procedimento amministrativo**, una fase, quindi, insensibile rispetto alle sospensioni processuali. Se così fosse, però, quella stessa tesi dovrebbe riconoscere l'applicabilità, alla fattispecie, della diversa ipotesi di sospensione disciplinata dall'art. 103 del decreto Cura Italia, sulla "**sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi** ed effetti degli atti amministrativi in scadenza".

Poiché la fase di accertamento con adesione è una fase amministrativa introdotta a istanza di parte, laddove i Giudici escludessero l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 83 del decreto ai casi di piena o parziale sovrapposizione dei termini, la stessa motivazione alla base dell'esclusione dovrebbe determinare l'applicabilità, alla fattispecie, della diversa

sospensione prevista dall'art. 103, comma 1. Laddove il contribuente limitasse la propria estensione al minore dei due termini - i 38 giorni *ex* art. 83 - la scelta risulterebbe difficilmente attaccabile, poiché a seconda dell'interpretazione adottata in ordine al cumulo o assorbimento dei due termini la **posizione** risulterebbe **necessariamente coperta** dall'una o dall'altra disposizione menzionata.

Con l'auspicio che il legislatore possa far chiarezza

in sede di conversione del decreto, si ritiene che in assenza la soluzione proposta aiuti a **sterilizzare**, in modo significativo, i **rischi** connessi ad eventuali, e non auspicabili, futuri riverberi della giurisprudenza rievocata in queste note. Sterilizzare, non eliminare. Il che, trattandosi di questione dalla quale dipende l'(in) ammissibilità del ricorso introduttivo, non può far dormire sogni tranquilli a contribuenti e consulenti.

Fisco

Le indicazioni della circolare n. 5/E

Per l’Agenzia delle Entrate riscossione da accertamenti esecutivi a “maglie strette”

di Carlo Nocera - Avvocato in Roma - Studio Legale Nocera

L’Agenzia delle Entrate dà un deciso “giro di vite” sulla portata della norma del decreto Cura Italia in materia di “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”. Secondo l’Agenzia, con la circolare n. 5/E del 2020, la sospensione fino al 30 giugno riguarda solo gli avvisi di accertamento esecutivi per i quali l’ente impositore ha già provveduto all’affidamento all’agente della riscossione. La circolare non convince, però, laddove afferma, con riferimento all’affidamento delle somme in carico all’agente della riscossione, che “non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione”, sicché la sospensione “si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato”.

Con la circolare n. 5/E del 20 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate reso i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, alla luce del decreto Cura Italia.

Leggi anche Sospensione ampia per la riscossione da accertamenti esecutivi

Nel documento di prassi, l’ente impositore provvede alla distinzione degli **avvisi di accertamento “esecutivi”** tra quelli i cui **termini di impugnazione erano pendenti** alla data del 9 marzo scorso, per i quali trova applicazione la previsione dell’art. 83, comma 2, del decreto Cura Italia e la relativa sospensione sino al 15 aprile, e gli avvisi di accertamento “esecutivi” i cui termini di impugnazione risultano **scaduti** a detta data. In proposito, l’Agenzia delle Entrate afferma che la sospensione dei termini prevista dall’art. 68 - che differisce gli adempimenti al 30 giugno prossimo - riguarda soltanto gli avvisi di accertamento esecutivi per i quali l’ente impositore ha già provveduto all’affidamento in carico all’agente della riscossione: pertanto, quelle posizioni caratterizzate dal mancato versamento delle imposte provvisoriamente dovute in pendenza di ricorso non solo alla sua data di proposizione ma anche alla scadenza ulteriore dei trenta giorni successivi, come

previsto dalla lettera b) dell’art. 29, D.L. n. 78/2010. Sin qui, *nulla quaestio*, attesa sia la rubrica della disposizione sia le attribuzioni dell’agente della riscossione che “nascono” con l’affidamento in carico della posizione debitoria del contribuente.

Alcune perplessità

Quanto non convince è l’esegesi che viene proposta allorché la circolare afferma, con riferimento all’affidamento delle somme in carico all’agente della riscossione, che “non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione recata dall’articolo 68”, atteso che:

1. l’esecuzione forzata resta sospesa per 180 giorni dall’affidamento (circostanza che ritengo del tutto inconferente);
2. a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall’agente della riscossione al debitore non è previsto un termine di versamento, sicché la sospensione in parola “si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato”.

Per cui, di seguito, formuliamo degli esempi coerenti con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenza notifica ricorso	Scadenza pagamento imposte provvisorie	Scadenza pagamento “tardivo”	Affidamento	Sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020)	Sospensione (art. 83, D.L. n. 18/2020)
8 gennaio 2020	8 gennaio 2020	7 febbraio 2020	4 marzo 2020 [TG:sup](1)/ TG:sup]	No	No
14 febbraio 2020	14 febbraio 2020	15 marzo 2020	No	No	No
12 marzo 2020 (19 aprile 2020) [TG:sup](2)/ TG:sup]	19 aprile 2020	19 maggio 2020	No	No	Sì

[TG:sup](1) [/TG:sup]Il contribuente non ha richiesto la rateazione.

[TG:sup](2) [/TG:sup]La nuova scadenza opera in ragione della sospensione *ex art. 83, D.L. n. 18/2020*

Pertanto, per l'estensore non sarebbe un "termine" idoneo alla fruizione del beneficio la formazione e comunicazione del flusso, avvenuta a cura dell'ente impositore, che ha determinato l'affidamento: ossia proprio quell'inutile decorrenza del - primo - termine della data di proposizione del ricorso e dell'ulteriore inutile decorrenza del - secondo - termine dei 30 giorni, che costituiscono la sua legittimazione ad agire in termini di riscossione coattiva.

Visti i tempi, con un Paese in ginocchio, ci si attendeva ragionevolmente di più dalla "interpretazione", soprattutto se si riflette sul fatto che lo slittamento "negato" è

al 30 giugno prossimo: non proprio una scadenza siderale, per le casse erariali.

Ma ciò che lascia perplessi dalla lettura della circolare, è che appare come nel documento non siano stati considerati complessivamente gli effetti delle disposizioni oggetto di esame.

A cosa vale formulare un'interpretazione così rigorista se, poi, dal medesimo art. 68 deriva il "fermo" di qualsivoglia **attività dell'agente della riscossione**, come attestato dalla FAQ n. 7 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, quindi, anche contribuenti che hanno impugnato avvisi di accertamento esecutivi anche di ben più remota morosità rispetto al n. 1 dell'esempio, comunque beneficerebbero della sospensione di tutte le azioni di recupero?

7.

Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l'auto?

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

A cosa vale formulare un'interpretazione così rigorista se, poi, in base all'art. 67 del decreto, recante "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", sono comunque **sospesi sino al 31 maggio 2020** "i termini relativi alle attività di **liquidazione**, di **controllo**, di **accertamento**, di **riscossione** e di **contenzioso**" e, dunque, dovrebbero essere stoppate anche le attività di formazione dei flussi degli

uffici riguardanti i contribuenti da "affidare" all'agente della riscossione, come quello evidenziato al n. 2 dell'esempio?

Sarebbe bene, a questo punto, che per evitare spiacevoli conseguenze delle quali nessuno avverte il bisogno, il tutto venisse coordinato nel corso dell'*iter* di approvazione del decreto, fissando scadenze e modalità che realmente vadano incontro a tutto il Paese.

Fisco

Operazioni straordinarie

Conferimenti di partecipazioni: gli articoli 175 e 177 del TUIR a confronto. Quale applicare?

di Primo Ceppellini, di Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

La recente possibilità di effettuare in regime di neutralità fiscale anche conferimenti di partecipazioni di minoranza ha portato a una sempre maggiore sovrapposizione tra l'art. 177 e l'art. 175 del TUIR. La possibile identità riguarda i casi in cui il soggetto conferente è una impresa: la prima disposizione, infatti, può essere applicata da tutti i soggetti, anche non imprenditori; la seconda, invece, riguarda solo i conferenti in regime di impresa. Se, dunque, le partecipazioni sono detenute da una impresa, vi sono casi in cui occorre confrontare le due norme per valutare quale applicare: la scelta effettuata dovrebbe risultare in modo univoco e, in tal senso, sarebbe opportuna una chiara indicazione nell'atto notarile di conferimento.

Le recenti modifiche all'art. 177 TUIR, che hanno introdotto la possibilità di effettuare in regime di neutralità fiscale anche **conferimenti di partecipazioni di minoranza**, hanno portato a una sempre maggiore **sovrapposizione** tra lo stesso art. 177 e l'art. 175 TUIR. La possibile identità riguarda naturalmente i casi in cui il soggetto conferente è una impresa, in quanto la principale differenza tra le due norme risiede proprio nel fatto che, mentre l'art. 177 può essere applicato da tutti i soggetti, e quindi anche dai soggetti non imprenditori, l'art. 175 riguarda solo i conferenti in regime di impresa.

Proprio nel caso in cui le **partecipazioni** sono **detenute da una impresa**, quindi, occorre mettere a confronto le norme per **valutare quale delle due applicare**: la scelta effettuata, a nostro avviso, dovrebbe risultare in modo univoco, ed in tal senso sarebbe opportuna una chiara indicazione nell'atto notarile di conferimento.

Aspetti comuni

Osserviamo preliminarmente che le due norme condividono **due aspetti fondamentali**, e precisamente:

- subordinano il trattamento fiscale dell'operazione al comportamento tenuto dalla società conferitaria (considerano quale "**valore di realizzo**" delle partecipazioni conferite l'eventuale incremento del patrimonio netto contabile iscritto dalla conferitaria);
- prevedono l'applicazione della **disposizione antielusiva** (e la conseguente valorizzazione dell'operazione di conferimento al valore normale previsto dall'art. 9 TUIR) nell'ipotesi in cui il conferimento dovesse avere ad oggetto una partecipazione priva dei requisiti necessari per l'applicazione del regime di esenzione della participation exemption con conseguimento invece, di una partecipazione dotata di questi requisiti, senza considerare l'holding period tra le condizioni rilevanti per la norma.

Infatti si fa presente, sul secondo aspetto, che l'art.

175, comma 2, TUIR prevede che "le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87". Questa disposizione risulta applicabile anche alle operazioni di scambio di partecipazioni in virtù dello specifico rinvio operato dal comma 3 dell'art. 177 TUIR in base al quale "si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2".

Le partecipazioni di minoranza

Nonostante entrambe le disposizioni consentano anche il conferimento di partecipazioni che non permettono alla conferitaria di acquisire il controllo, l'**ambito di applicazione** delle norme è **diverso**. Anche l'identificazione testuale dell'oggetto del conferimento è differente, dato che nell'art. 175 si fa riferimento alle partecipazioni di collegamento, mentre nell'art. 177 sono previste vere e proprie soglie quantitative per individuare partecipazioni di minoranza "qualificate".

Possiamo così sintetizzare le **differenze**:

- 1) l'art. 175 è applicabile alle partecipazioni di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., e quindi alle partecipazioni che consentono di esercitare almeno 1/5 dei voti, ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate;
- 2) l'art. 177, comma 2-bis prevede invece che le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (misure che si riducono, rispettivamente, al 2% e al 5% nel caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati). Un'altra differenza rilevante riguarda le **catene**

partecipative: mentre l'art. 175 fa riferimento esclusivamente alle partecipazioni direttamente possedute dal soggetto conferente, l'art. 177, comma 2-*bis*, prevede espressamente anche l'ipotesi in cui venga conferita una società holding intermedia. Non a caso, la norma detta le condizioni per calcolare le percentuali di partecipazione tenendo conto dell'intera catena di controllo. Questa considerazione, però, vale solo per i conferimenti di holding "pure", ovvero di società la cui attività prevalente consiste nella detenzione di partecipazioni.

Inoltre, mentre l'art. 175 riguarda le azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, l'art. 177, comma 2-*bis*, per i conferimenti di minoranza, prevede anche l'ipotesi di partecipazione al patrimonio.

Infine, si fa presente che, dal combinato disposto delle due norme, sembrerebbe possibile per una impresa, ad esempio, conferire il 3% delle azioni ordinarie di una società quotata (meno di 1/10 previsto dal Codice civile) in una holding posseduta al 100% applicando le regole dell'art. 177, comma 2-*bis*.

La società conferita

Il testo dell'art. 175 non detta requisiti relativi alla società oggetto di conferimento; tuttavia, a livello interpretativo si può arrivare a concludere che si debba trattare di una società di capitali. Fin dalle prime chiarimenti, infatti, è stato dato rilievo a questa considerazione: "la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti [...]; tenuto conto del fatto che il controllo rilevante ai fini in esame è esclusivamente quello derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (2359, comma 1, n.1 del Codice civile) ovvero dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria (art. 2359 comma 1, n. 2), non rilevano ai fini in esame le partecipazioni che non danno diritto di voto" (circolare Agenzia delle Entrate n. 320/E del 19 dicembre 1997). La stessa circolare n. 320/E aveva escluso quindi, in coerenza con la richiesta del requisito del **voto in assemblea ordinaria**, che potessero essere conferite azioni privilegiate ovvero di risparmio. Con il nuovo art. 177, comma 2-*bis* questo tipo di opportunità dovrebbe essere consentita per le imprese qualora si superino i limiti di patrimonio previsti, naturalmente rispettando tutte le altre richieste e con le conseguenze della disposizione richiamata.

Anche per l'applicazione dell'art. 177, le interpretazioni che sono state date dall'Agenzia delle Entrate, anche se criticate (si veda il paragrafo successivo),

portano a questa conclusione: l'applicazione della norma riguarda solo le **società di capitali residenti in Italia**, non solo per l'individuazione dei soggetti che partecipano al conferimento, ma anche per quanto riguarda la società le cui quote o azioni vengono conferite.

L'unica differenza tra le due disposizioni riguarda i **soggetti non residenti**: essi sono **esclusi** (in qualità di conferiti) dall'art. 177 (si veda sempre il paragrafo successivo), mentre possono essere interessati da operazioni basate sull'art. 175 (circolare n. 320/E: "l'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione ricevuta riguarda una società o un ente non residente"; aspetto confermato dalla circolare n. 57/E del 23 settembre 2008).

La società conferitaria

Un primo aspetto, che riguarda tutti i conferimenti, attiene alla forma giuridica della società conferitaria.

L'art. 175 pone come unico requisito che la società conferitaria sia un soggetto residente. I commi 2 e 2-*bis* dell'art. 177 non prevedono nulla di esplicito per quanto riguarda i **requisiti della destinataria** del conferimento, che viene semplicemente individuata come "società conferitaria".

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017) ritiene che tutto l'articolo sia riferibile solo ai soggetti individuati nel comma 1 (che riguarda però il caso della permuta di partecipazioni e non il loro conferimento).

Alla luce di questa lettura, dovrebbero essere escluse dall'applicazione del regime di favore tutte le operazioni in cui la società conferitaria non è una società di capitali residente. La posizione dell'Agenzia risulta molto chiara: "si ritiene perciò che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata debbano essere soggetti indicati dalla lettera a) nell'articolo 73 del TUIR, ossia società di capitali residenti". L'interpretazione non sembra coerente con il dato letterale della norma, con i principi logico-sistematici di riferimento e nemmeno con una precedente interpretazione ufficiale; si ricorda infatti che la risoluzione n. 446 del 2008 aveva di fatto ammesso la possibilità di conferire ai sensi della disciplina dell'art. 177, partecipazioni in società di capitali in una società in accomandita semplice, anche se l'operazione prospettata era stata considerata, nel caso sottoposto, elusiva.

In conclusione, su questo specifico punto, non sembra esserci **alcun impedimento** nell'applicare l'art. 175 TUIR ai conferimenti di società di capitali in società di persone, in quanto la norma fa riferimento a conferimenti tra "imprese residenti"; al contrario, applicando l'art. 177 TUIR questa possibilità risulta inibita da una

presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, a nostro avviso da ripensare.

Per quanto riguarda in modo specifico i **conferimenti di minoranza**, l’art. 177, comma 2-bis prevede un requisito della conferitaria che invece non è richiesto dall’art. 175. La nuova norma, infatti, è applicabile esclusivamente nel caso in cui la società conferitaria sia interamente posseduta dal soggetto conferente.

È evidente, quindi, che se la società destinataria del conferimento di partecipazioni ha già altri soci, sarà possibile usufruire del regime agevolativo solo invocando l’art. 175 TUIR.

Le scelte contabili del conferente

Un’altra differenza rilevante riguarda il fatto che l’applicazione dell’art. 175 dà rilievo anche alle scelte adottate dall’impresa conferente, mentre applicando l’art. 177 il calcolo della eventuale plusvalenza deve avvenire considerando esclusivamente il dato contabile della conferitaria.

In sintesi:

- l’art. 175 TUIR prevede la necessità di confrontare (e considera “valore di realizzo”) il maggiore tra il valore dell’apporto iscritto dalla società conferitaria e il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute presso il soggetto conferente (in ciò attribuendo rilevanza al

comportamento contabile tenuto dal conferente ai fini della determinazione del corrispettivo);

- l’art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR riconosce la necessità di valutare le azioni o quote ricevute dal conferente “in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria” (in ciò attribuendo, a differenza dell’art. 175, rilevanza esclusiva al comportamento contabile tenuto dalla conferitaria).

L’holding period successivo ai fini della pex

L’ultimo periodo del comma 2-bis estende il **periodo di possesso** delle partecipazioni conferite, rilevante per poter beneficiare del regime di participation exemption, al **sessantesimo mese precedente** a quello dell’avvenuta cessione delle medesime partecipazioni. Si tratta di un vincolo importante (e **penalizzante**) che riguarda questi tipi di conferimento.

Nell’ambito dell’art. 175, così come nell’ambito dei conferimenti di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 177, non viene disposto nulla a questo proposito, ed è quindi da considerarsi pacifico che nei conferimenti effettuati in applicazione di queste disposizioni il periodo di detenzione minimo delle partecipazioni (per fruire della pex) rimanga quello ordinario di 12 mesi.

Tabella di sintesi

	Conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento (art. 175)	Conferimento di partecipazioni di controllo (art. 177, comma 2)	Conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata (art. 177, comma 2-bis)
Conferenti	Tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa	Imprese e privati (indipendentemente dalla natura giuridica)	Imprese e privati (indipendentemente dalla natura giuridica)
Società conferitaria	Soggetto residente in Italia	Società di capitali residenti in Italia	Società di capitali residenti in Italia interamente partecipata dal conferente
Società conferita	Società di capitali residente o non residente	Società di capitali residenti in Italia	Società di capitali residenti in Italia
Requisiti delle partecipazioni conferite	Controllo o collegamento (art. 2359 c.c.)	Consentono alla conferitaria l’acquisizione del controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.).	Diritti di voto superiori al 20%, o partecipazione al capitale superiore al 25% (2% e 20 % se quotate)
 Holding period successivo	12 mesi	12 mesi	60 mesi

Fisco

Agevolazione da estendere

Bonus per locazione negozi: il decreto Cura Italia dimentica artigiani e professionisti

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Il decreto Cura Italia riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Dell'agevolazione potranno, pertanto, avvalersi solo botteghe e negozi e non anche uffici (categoria A/10) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3). L'auspicio è che il legislatore mostri maggiore attenzione per tutelare anche professionisti e artigiani, estendendo il beneficio anche a questi soggetti: anch'essi stanno sopportando una sofferenza economica non diversa dalle imprese, che, invece, beneficeranno del credito d'imposta del canone di marzo, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

La drammatica diffusione della pandemia da **Coronavirus** ha costretto il Governo a interventi rapidi e frettolosi e da più parti ora si sottolineano le criticità del **decreto Cura Italia**, un provvedimento purtroppo pieno di lacune e poca chiaro.

Tra le misure che suscitano perplessità, l'art. 65, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede per i soggetti esercenti **attività d'impresa** il riconoscimento di un **credito d'imposta** nella misura del 60% dell'ammontare del **canone di locazione** del mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La stessa norma individua anche una serie di **attività "non danneggiate"** dall'emergenza sanitaria e che, quindi, non potranno fruire in compensazione F24 di questo credito d'imposta.

Al fine di consentirne l'utilizzo a partire **dal 25 marzo**, con risoluzione n. 13/E/2020 le Entrate hanno istituito il **codice tributo 6914**, denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi" ed è anche la stessa descrizione del codice a rammentare che potranno avvalersi dell'agevolazione fiscale **solo botteghe e negozi** (categoria C/1) e non anche uffici (categoria A/10) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3).

Sotto certi aspetti la limitazione è finanche ovvia, in quanto sarebbe stato incomprensibile premiare con il credito d'imposta attività professionali rimaste operative e imprese che addirittura durante questa emergenza aumenteranno fatturato e profitti o che, comunque, non hanno subito la serrata per legge.

Se, tuttavia, tra le attività escluse dalla fruizione del credito (di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11/3/2020) vi sono attività commerciali e operanti nei servizi alla persona che, pur rimaste aperte, in questo periodo non hanno comunque incassato nulla, vi sono anche attività artigianali i cui locali dell'attività sono stati chiusi per legge, ma che non fruiranno del credito.

Nessun dubbio, allora, sul fatto che dall'emergenza di questo periodo per ipermercati, supermercati, dettaglianti di frutta e verdura e servizi di pompe funebri non conseguirà un calo di fatturato, così come sono diverse le attività industriali e artigianali che hanno continuato l'attività in maniera quasi ordinaria, ma vi sono anche molte attività svolte in **locali di categoria C/3 (e anche D/8)** che, impossibilitate all'esercizio per legge o comunque fortemente danneggiate, non potranno godere del bonus fiscale.

Si pensi, ad esempio, al caso dei servizi dei **parrucchieri** e dei trattamenti estetici, quali **acconciatori, manicure, pedicure**, nonché agli **installatori di infissi** o di altri **artigiani** che, per effetto dell'impossibilità di frequentare il domicilio o la sede dei clienti per esigenza di contenimento dell'epidemia e di distanziamento sociale, non potranno procedere all'esecuzione di lavori o dovranno ritardare l'esecuzione o il completamento e, conseguentemente, la fatturazione e l'incasso.

Nondimeno, anche molti **studi professionali** hanno fortemente ridotto o praticamente chiuso le attività con inevitabili ricadute sul fatturato e sugli incassi.

Se, peraltro, l'organizzazione del lavoro in smart working si potrà rivelare sicuramente utile a contenere il contagio del virus e l'emergenza sanitaria, forse essa a poco servirà per contenere la calamità economica.

Modifiche in sede di conversione

Appare, quindi, auspicabile che il legislatore mostri maggiore attenzione per tutelare anche per queste categorie estendendo il beneficio in sede di conversione del decreto, in quanto anche esse stanno sopportando una sofferenza economica non diversa dalle imprese che invece beneficeranno del credito di imposta del canone di marzo, corrisposto da quasi tutti, a prescindere dalla categoria di appartenenza, per fruire di locali all'interno dei quali a prosperare è stata solo la

polvere.

Bonus anche in caso di morosità?

Infine, non è chiaro se per la fruizione del credito occorrerà dar **prova** di aver **effettivamente sostenuto** il **canone di locazione** di marzo, o se invece basterà la mera vigenza del rapporto contrattuale in detto periodo.

Tuttavia, in assenza di specifiche previsioni normative e in conformità alla *ratio* complessiva di un provvedimento finalizzato a dare massimo respiro finanziario alle imprese, non sembra irragionevole ipotizzare la possibilità di fruire del credito anche in caso di morosità di un conduttore alle prese con gravi difficoltà nell'attività lavorativa.

Fisco

In G.U.

Forze Armate e Forze di Polizia: riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali

Al personale delle Forze Armate e di Polizia in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nell'anno 2018 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro, è riconosciuta la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 507,00 euro.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2020, riguardante il **beneficio** per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**. Il provvedimento dà atto che sono state realizzate la riduzioni di imposta attraverso il meccanismo delle **detrazioni** e in particolare, prevede che la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, così come prevista dal d. lgs. n. 95 del 2017, all'art. 45, comma 2, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di **servizio nel 2019**, che ha percepito nell'anno 2018 un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a **28.000 euro**.

Quanto alla misura della riduzione dell'imposta il Decreto prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di **507,00 euro**.

Quindi il sostituto di imposta applica la **riduzione di imposta** in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul

trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2019 e fino a capienza della stessa.

Se la detrazione d'imposta non trova capienza sull'imposta lorda determinata secondo quanto disposto dalla Legge, la parte eccedente può essere fruita in **detrazione** dell'imposta dovuta sulle stesse retribuzioni corrisposte nell'anno **2019** ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.

Inoltre secondo quanto disposto dal provvedimento pubblicato in Gazzetta costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli **accordi sindacali** e dai provvedimenti di concertazione del personale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 07/02/2020 (G.U. 23/03/2020, n. 77)

Fisco

La proposta di Confimi Industria

Decreto Cura Italia: remissione in termini da prorogare

Le proroghe a fine maggio previste dal decreto Cura Italia per i soli soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono insufficienti. Secondo Confimi Industria, le stesse misure (proroga per ritenute, contributi e IVA per il mese di marzo) vanno estese a tutti i soggetti che alla mezzanotte del 25 marzo dovranno chiudere le attività fino al 3 aprile. Serve inoltre un meccanismo che, almeno fino alla fine dell'emergenza, preveda la "rimessione in termini" con meccanismo mobile e automatico di almeno 6 mesi per chi ha un crollo di fatturato superiore al 20% rispetto al mese precedente.

"Servono rassicurazioni urgenti sulla remissione in termini di versamenti e adempimenti": lo ha chiesto Confimi Industria con comunicato stampa del 23 marzo 2020.

Secondo Confimi Industria, le proroghe a fine maggio previste per i soli soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono insufficienti. Le stesse misure (proroga per ritenute, contributi e IVA per il mese di marzo) vanno estese a tutti i soggetti che alla mezzanotte del 25 marzo dovranno chiudere i battenti fino al prossimo 3 aprile.

Serve altresì un meccanismo che, almeno fino alla fine dell'emergenza CODIV-19, preveda la "**rimessione in**

termini” con **meccanismo mobile e automatico** di **almeno 6 mesi** per chi ha un crollo di fatturato superiore al 20% rispetto al mese precedente.

La proroga a fine maggio va estesa - prosegue Confimi - anche alla sospensione degli adempimenti, diversi dai versamenti e va chiarito che riguarda anche i termini di **emissione della fattura** e dei **corrispettivi telematici** in regime transitorio.

Da prorogare di almeno un anno (almeno fino luglio 2021) anche la decorrenza delle disposizioni sulle **pre-compilate IVA** (registri, LIPE, DAI) e di conseguenza dei termini attualmente fissati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 entro cui i contribuenti dovrebbero adeguare rispettivamente registratori telematici e programmi di fatturazione elettronica alle nuove specifiche tecniche recentemente approvate.

Anche la **lotteria degli scontrini** può aspettare.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Confimi Industria, comunicato stampa 23/03/2020

Lavoro e Previdenza

Istruzioni dell'INPS

CIG e assegno ordinario: chi ne ha diritto e come fare domanda

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Via libera alla CIG e all'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con la nuova causale "COVID-19 nazionale" per le imprese che, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa del personale dipendente. Lo comunica l'INPS, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, aprendo i canali telematici da utilizzare per l'invio delle domande. Le richieste possono essere presentate per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. La procedura non richiede nessuna altra documentazione probatoria in aggiunta all'elenco dei lavoratori beneficiari.

Sbloccata la **Cassa integrazione COVID-19** prevista dal **decreto Cura Italia**. Le imprese o i loro intermediari possono richiederla con la nuova e specifica causale, denominata "COVID-19 nazionale".

A evidenziarlo è l'INPS che, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, per venire incontro alle imprese in difficoltà per via dell'emergenza **Coronavirus**, avvia le procedure di richiesta del trattamento di integrazione salariale in attesa della prossima pubblicazione di una circolare che fornirà le istruzioni amministrative.

Quadro normativo e prassi di riferimento

Ad oggi, il quadro regolatorio della CIGO e dell'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" è così composto:

- disciplina normativa: articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia)
- prassi: messaggio INPS 20 marzo 2020, n. 1287 (prime istruzioni) e messaggio INPS 23 marzo 2020 n. 1321 (modalità di presentazione delle domande).

Chi può fare domanda con la causale "COVID-19 nazionale"

Cassa integrazione ordinaria

Possono richiedere la Cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19 nazionale":

- imprese industriali **manifatturiere**, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- **cooperative** di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che

esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- imprese addette al **nolegg**io e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la **frangitura delle olive** per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli **impianti elettrici e telefonici**;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- **imprese industriali e artigiane dell'edilizia** e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di **materiali lapidei**, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Inoltre, le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un **trattamento di integrazione salariale straordinario**, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie e avvalendosi delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

Assegno ordinario

E' una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei **Fondi di solidarietà** e del **Fondo di integrazione salariale**. Sono beneficiari dell'assegno ordinario COVID-19:

Fondo di integrazione salariale (FIS)	Fondi di solidarietà di settore
Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (1)	Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività	

(1) *L'articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 prevede che l'assegno ordinario COVID-19 possa essere concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti*

Semplificazioni della procedura

L'articolo 19 del decreto legge n. 18/2020 introduce alcune semplificazioni procedurali per i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per la CIGO o l'assegno ordinario tali datori di lavoro sono dispensati

- dal **procedimento di informazione e consultazione sindacale** richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l'impresa è tenuta a comunicare

preventivamente, alle rappresentanze sindacali, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015), fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;

- dei **limiti temporali previsti per la domanda** del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata (ex artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

- dal pagamento del **contributo addizionale**.

In aggiunta non si tiene conto dei seguenti limiti:

Cassa integrazione	Assegno ordinario
52 settimane nel biennio mobile	52 settimane nel biennio mobile
24 mesi nel quinquennio mobile (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo)	26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS)
1/3 delle ore lavorabili	24 mesi nel quinquennio mobile
	1/3 delle ore lavorabili
	Tetto contributivo aziendale (per l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale)

Per entrambe le prestazioni, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste, e non occorre che i lavoratori siano in possesso del **requisito dell'anzianità** di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Come fare domanda

L'INPS, con il messaggio n. 1321 del 2020, ha reso noto che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" sono disponibili:

- nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "**Servizi per aziende e consulenti**", opzione "CIG e Fondi di solidarietà".
- nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità.

Per la CIGO: nella domanda va selezionata la causale "COVID-19 nazionale" ed allegato solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende non devono, infatti, fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di

non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica.

Per l'assegno ordinario: con l'inserimento della causale denominata "COVID-19 nazionale" il sistema richiederà di allegare solo l'elenco dei lavoratori beneficiari e nessuna altra documentazione probatoria.

I datori di lavoro che hanno già in corso un'**autorizzazione di CIGO** o di **assegno ordinario** o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi **altra causale** (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'INPS provvede ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

N.B. Manca un riferimento specifico alle domande di CIGO e di assegno ordinario presentate per le aziende con unità produttive situate nella zona rossa (Comuni di Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') e per lavoratori ivi residenti o domiciliati (artt. 13 e 14 del [decreto legge n. 9/2020](#), INPS, con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020). Ma secondo quanto evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con l'[approfondimento del 23 marzo 2020](#), "l'INPS, con il messaggio n. 1287/2020, ha precisato che le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso

un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti. La rettifica sembra quindi possibile ove riferita ad una domanda diversa rispetto a quella legata al Covid-19. In tale senso, se la domanda fosse stata presentata sulla base delle disposizioni del D.L. n. 9/2020 risponderebbe alle regole imposte da tali disposizioni secondo il principio del *tempus regit actum*".

Quando inviarle

Le domande vanno inviate telematicamente

- entro la **fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;

- per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;**

- per una **durata massima di 9 settimane.**

Il termine di presentazione delle domande decorre:

· **dal 23 marzo 2020**, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo (data di pubblicazione del messaggio in commento).

· **dalla data di inizio dell'evento** di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo 2020.

Modalità di pagamento

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite **conguaglio su UNIEMENS**, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Lavoro e Previdenza

Linee guida dell'INPS

Ticket licenziamento: a chi, come e quando spetta

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Il ticket licenziamento è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, part-time o full-time. E' uno dei chiarimenti dell'INPS contenuti nella circolare n. 40 del 2020, che fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per le quali è obbligatorio il versamento del ticket, compresa l'ipotesi di risoluzione per scivolo pensionistico nell'ambito del contratto di espansione. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro e va calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale: secondo quali criteri?

L'INPS è intervenuta, con la [circolare 40/2020](#), per fornire un quadro completo relativamente a tutte le tipologie di cessazione del rapporto di lavoro che soggiacciono al pagamento, da parte dell'azienda, del **ticket licenziamento**, e cioè di quel contributo che le aziende devono versare in caso di interruzione involontaria (per il lavoratore) del rapporto di lavoro.

Partiamo col dire che il contributo va versato esclusivamente qualora il rapporto di lavoro sia stato **a tempo indeterminato** e si sia concluso per un motivo non imputabile al lavoratore, quindi anche per cessazioni diverse dal classico licenziamento.

Queste le tipologie di cessazione, diviso per categorie, alle quali consegue il versamento, entro il mese successivo alla cessazione, del contributo aggiuntivo.

Licenziamenti

Tutte le tipologie di licenziamento ricadono nell'obbligo del c.d. ticket NASpI. Parliamo di

- licenziamento per **giustificato motivo soggettivo**;
- **licenziamento per giusta causa**;
- licenziamento per **giustificato motivo oggettivo**.

In maniera "impropria", l'INPS evidenzia l'erogazione del contributo NASpI anche all'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'**offerta di conciliazione**, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015. Ricordo che l'offerta conciliativa viene prevista successivamente all'avvenuto licenziamento (indipendentemente dalla tipologia) e non ne cambia il titolo (è, e rimane, un licenziamento).

Dimissioni

Le classiche dimissioni volontarie non sottostanno a questa regola, ma esclusivamente alcune tipologie che hanno specifiche caratteristiche. Queste sono le seguenti.

Dimissioni per giusta causa

Le casistiche sono le seguenti:

- reiterato mancato pagamento della **retribuzione**;
- aver subito **molestie sessuali** nei luoghi di lavoro;
- **modificazioni peggiorative delle mansioni**, tali da pregiudicare la vita professionale del lavoratore;

- notevoli variazioni nelle **condizioni di lavoro** a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;

- spostamento del lavoratore **da una sede ad un'altra**, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", previste dall'art. 2103 codice civile;

- **comportamento ingiurioso** posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;

- **mobbing**, consistente in un insieme di condotte vessatorie e reiterate poste in essere da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore. Dette condotte devono essere prolungate nel tempo e lesive della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità

Si tratta delle dimissioni rese da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.

La disposizione si applica anche al **padre lavoratore** qualora abbia fruito del congedo di paternità:

- **astensione dal lavoro** per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,

- in caso di **affidamento esclusivo** del bambino al padre.

- qualora la madre sia **lavoratrice autonoma** avente diritto all'indennità.

Dimissioni rassegnate dal lavoratore in caso di trasferimento d'azienda (articolo 2112, quarto comma, del codice civile)

In questo caso, è stata valutata la possibilità, da parte del lavoratore, di recedere nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, qualora sia stata evidenziata una sostanziale modifica delle sue condizioni di lavoro.

Risoluzione consensuale

Tra le tipologie di cessazione del rapporto di lavoro,

rientrano anche le risoluzioni consensuali e cioè allorché le parti decidono, congiuntamente, di risolvere il rapporto di lavoro. Alcune di queste casistiche abilitano il lavoratore, comunque, alla percezione della NASpI e, conseguentemente, all'obbligo, in capo al datore di lavoro, di versare il ticket licenziamento all'INPS. Vediamo queste casistiche:

- La risoluzione consensuale determinata in un **verbale di conciliazione in sede "protetta"**, in caso di diniego del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare Inps n. 108/2006). Le sedi deputate a redigere e sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede protetta sono le seguenti: Ispettorato territoriale del lavoro, sede sindacale, Commissione di certificazione e giudice istruttore (4° comma, dell'articolo 2113 del c.c.).

- La risoluzione consensuale prevista all'interno della procedura di **conciliazione obbligatoria** (art. 7 della legge n. 604/1966), in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti. La procedura, per determinare l'erogazione della NASpI al lavoratore, deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dei lavoratori tutelati dall'articolo 18 (non per quelli assunti a "tutele crescenti") e deve concludersi con un verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Commissione di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

Altre forme di risoluzione

Rientrano, a buon diritto, nelle tipologie di risoluzione del rapporto di lavoro, per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo NASpI anche le seguenti, in quanto fanno acquisire il diritto al lavoratore a percepire l'indennità NASpI.

- recesso del datore di lavoro durante o al termine del **periodo di prova**, previsto dall'articolo 2096 del codice civile;

- recesso, da parte del datore di lavoro, al termine del **periodo di apprendistato**, così come previsto dall'articolo 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.

Contratto di espansione

La norma (articolo 26-quater, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019) consente alle imprese interessate di stipulare un contratto (di espansione) che prevede, tra l'altro, la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere con i **lavoratori che abbiano i requisiti** previsti dal comma 5 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 148/2015 (lavoratori che si trovino a non più di 60

mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo), riconoscendo agli stessi un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, questi lavoratori acquisiscono il diritto all'accesso all'indennità NASpI, ne consegue che tale risoluzione comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di versamento il ticket licenziamento.

Calcolo e versamento del contributo

Il contributo è scollegato dall'importo della prestazione individuale ed è dovuto in misura identica a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro sia full-time o part-time.

Il valore è pari al **41% del massimale mensile di NASpI** per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

In virtù dell'aggiornamento previsto dalla circolare INPS n. 20, del 10 febbraio 2020, il ticket licenziamento, per l'anno 2020, è pari a **503,30 euro** (41% di 1.227,55 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro - arrotondato alle 2 cifre - per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale: la **quota mensile** è pari a 41,94 euro/mese (503,30/12).

In particolare, l'Istituto precisa che i **mesi di lavoro** diversi dal primo e dall'ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, fermo restando che nel computo dell'anzianità aziendale non si deve tener conto dei periodi di congedo richiesti dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata (articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001), né dei periodi richiesti per aspettativa non retribuita.

Inoltre, sempre ai fini del computo dell'anzianità lavorativa, oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale (articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012).

Infine, nel periodo di lavoro va computata anche la parte di rapporto svolta alle dipendenze dell'azienda

cedente, in caso di **operazioni societarie** disciplinate dagli articoli 2112 o 1406 del codice civile.

Una volta calcolato, il contributo va versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro.

Cessazioni esentate dal ticket licenziamento

In quest'ultimo paragrafo, vi riepilogo le tipologie di risoluzione del rapporto di lavoro che non comportano l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di erogare all'INPS il ticket NASpI.

- **dimissione volontaria del lavoratore;**
- **accordo di risoluzione con accompagnamento alla pensione**, previsto dal comma 7-ter dell'articolo 4 della legge n. 92/2012. La norma prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro, che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione;
- **accordo di incentivazione all'esodo**, disciplinato dall'articolo 26, comma 9, lett. b), del Decreto Legislativo n. 148/2015;
- **risoluzione consensuale avvenuta in "sede protetta"**, ai sensi dell'articolo 410 e 411 del c.p.c. (no qualora sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 7 della Legge 604/1996);
- interruzione del **contratto di apprendistato di primo livello** (articolo 43 del Decreto Legislativo n. 81/2015), stipulato a decorrere dal 24 settembre 2015. Detta indicazione è stata espressamente prevista dall'articolo 32, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 150/2015;
- interruzione del rapporto di **lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato**.
- interruzioni effettuate dalla **società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria**, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale (di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018) negli anni 2019 e 2020, qualora la società chieda, in sede di presentazione dell'istanza di Cassa

integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di essere esonerata dal pagamento del contributo NASpI;

· Licenziamenti effettuati in conseguenza di **cambi di appalto**. Infatti, a norma dell'articolo 2, comma 34, lett. a), della legge n. 92/2012, il contributo NASpI non è dovuto qualora l'interruzione del rapporto di lavoro sia derivata da licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altro datore di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione;

· interruzione di rapporto di lavoro nel settore delle **costruzioni edili**. In questo caso, il legislatore (articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012) dispone che il ticket licenziamento non è dovuto nel caso di "interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere". L'INPS, per questa casistica, evidenzia che qualora il licenziamento, pur intimato per fine cantiere, non sia ritenuto legittimo, in quanto il lavoratore poteva essere utilizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale (ricollocazione), decade l'esenzione al contributo NASpI. Inoltre, l'esenzione non si applica allorché l'azienda intenda addivenire ad una riduzione del personale in servizio. Infatti, il contestuale licenziamento di più lavoratori (licenziamento plurimo) adibiti ad un determinato cantiere, "integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 3" (Cass. n. 12439/2018) e come tale non soggiace all'esonero dal ticket licenziamento.

· **accordo conciliativo a seguito della risoluzione per fine cantiere**. L'esonero dal contributo NASpI è possibile soltanto se la procedura di conciliazione, prevista dall'articolo 7 della legge n. 604/66, si conclude prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento intimato a titolo di fine cantiere.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Dubbi e soluzioni

DURC e sospensione dei termini: cosa deve fare il datore di lavoro

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Il decreto Cura Italia proroga i termini di validità del documento unico di regolarità contributiva, DURC. I DURC on line che riportano nel campo "Scadenza di validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. E' quanto ha comunicato l'INPS in attuazione delle nuove norme del decreto n. 18/2020 che ha previsto (articolo 103) la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi con effetti sugli atti amministrativi in scadenza. I datori di lavoro che devono effettuare una nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva sono tenuti ad utilizzare la funzione "Richiesta di regolarità".

Tra le varie misure contenute nei 127 articoli di cui si compone il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, **decreto Cura Italia**, diversi riguardano sospensioni o proroghe di **versamenti e adempimenti** (anche tributari e previdenziali) per i contribuenti e per gli uffici degli enti impositori. In particolare, tra questi, l'articolo 67 si occupa della sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, mentre l'articolo 103 della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Vediamo le ricadute in ambito lavoristico e previdenziale di tali previsioni.

Sospensione dei termini per gli enti impositori

L'articolo 67 prevede, tra l'altro, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**.

Ai fini dell'individuazione del perimetro applicativo di tale previsione, il riferimento è agli uffici degli enti impositori; con questa definizione si ritiene debba farsi riferimento a tutti quegli **enti che emettono impositivi**.

Rientrano dunque l'**Agenzia delle Entrate**, l'Agenzia delle **Dogane** ma anche gli **Enti Territoriali** (Regioni, Province, Comuni) e gli altri Enti quali, ad esempio, le **Camere di Commercio**. In tale periodo pertanto, gli uffici non procederanno ad esempio alla liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni fiscali ex articolo 36 del D.P.R. n. 600/1973 e quindi anche ai modelli 770.

Esclusi gli enti previdenziali e assicurativi

L'individuazione dell'ambito di applicazione assume particolare importanza perché tra gli enti impositori si ritiene non possano rientrare gli **enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi**. Un aspetto questo che

assume particolare importanza anche alla luce della previsione contenuta al comma 4 del citato articolo 67 in cui è previsto che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Nello specifico l'articolo 12 si occupa della **sospensione dei termini per eventi eccezionali** e prevede al comma 2 che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

In buona sostanza, una **proroga di due anni** dei termini di prescrizione e decadenza.

Orbene, pur sorgendo il dubbio che possa riguardare gli enti previdenziali e assistenziali in quanto indicati nel citato comma 2, un'attenta lettura della norma porta invece ad escluderli in quanto vengono tenuti distinti dagli "enti impositori", cui invece si rivolge l'articolo 67 del D.L. n. 18/2020.

Pertanto, la proroga riguarda esclusivamente i termini di prescrizione e decadenza degli enti impositori, tra i quali abbiamo detto rientra l'Agenzia delle Entrate, ma non gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, quali sono ad esempio l'**INPS** o l'**INAIL**.

Decadenza e prescrizione di prestazioni e contribuzioni

A suffragare tale interpretazione ci viene incontro la previsione di proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia contributiva nonché dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, che riguardano anche le attività anche degli istituti previdenziali ed assicurativi, contenute in altre disposizioni del D.L. n. 18/2020. L'articolo 34 disciplina, infatti, la proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale. In particolare, è previsto che a decorrere **dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020** il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle **prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative** erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. L'articolo 37 prevede invece che i termini di **prescrizione delle contribuzioni** di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo **dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020** e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

L'articolo 103 prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Più specificamente, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi

allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del **23 febbraio 2020** o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 aprile 2020**.

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del **silenzio significativo** previste dall'ordinamento.

Rimangono invece valide le previsioni in materia di termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

Una delle conseguenze dell'articolo 103 è, ad esempio, la non trascurabile proroga dei **termini di validità del DURC** (documento unico di regolarità contributiva).

L'INPS al riguardo si è prontamente adeguata e sulla schermata di richiesta del modulo sul sito www.inps.it è presente un messaggio in cui si dà evidenza che i DURC denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza di validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità **fino al 15 giugno 2020**.

Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva - prosegue l'INPS - gli utenti dovranno utilizzare la funzione "Richiesta di regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

La funzione "Consultazione", viceversa, non registra alcuna informazione di dettagli del richiedente.

Lavoro e Previdenza

Circolare INAIL

DVR: aggiornato il software OiRA per la valutazione dei rischi

Con circolare congiunta del 23 marzo 2020, l'INAIL e il Ministero del lavoro hanno comunicato di aver aggiornato il layout dello strumento di supporto rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018. Lo strumento ha l'obiettivo di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)..

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) è il software di **valutazione interattiva dei rischi online** realizzato dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, con lo scopo di fornire un **supporto concreto alle medie, piccole e microimprese** nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e nell'elaborazione e redazione del relativo **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** attraverso un percorso guidato.

Nella circolare n.8 del 23 marzo 2020, l'INAIL illustra lo strumento, rivolto alle micro, piccole e medie imprese dei **settori privati e pubblici** che ha l'obiettivo primario di supportare, attraverso un **percorso guidato**, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso **l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Lo strumento è stato reso disponibile gratuitamente, a decorrere dalla data di emanazione della precedente circolare INAIL n. 31 - **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** n. 13 del 25 luglio, accedendo, tramite collegamento al **sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA)**.

Accesso

Dalla pagina web, è possibile accedere a due versioni: la prima, denominata "**Uffici: vecchia versione**", è quella resa disponibile con la citata circolare congiunta

INAIL - Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale versione sarà disponibile sino al 31 dicembre 2020 per permettere, a chi l'abbia già utilizzata per effettuare la valutazione dei rischi, di continuare ad avere accesso ai dati inseriti e stampare il relativo Documento.

Per coloro i quali, invece, per la prima volta intendessero effettuare la valutazione dei rischi utilizzando lo strumento OiRA o desiderassero aggiornare il DVR redatto con la precedente versione, è a disposizione una nuova versione dello strumento, denominata "**Uffici: nuova versione**".

Tra le principali modifiche che hanno contribuito a rendere lo strumento più efficace, rispetto alla precedente versione, si evidenziano in particolare:

- la possibilità di individuare nella **fase di identificazione dei rischi**, le misure obbligatorie e di miglioramento già adottate in azienda;
- la possibilità di adattare alle esigenze delle singole aziende la sezione di compilazione del **piano di miglioramento**, con netta e inequivocabile separazione dalla fase di individuazione delle misure obbligatorie necessarie per la corretta gestione del rischio;
- un nuovo format per il report (Documento di valutazione dei rischi), strutturato sotto forma di tabella nel quale sono immediatamente riconoscibili, per ciascun rischio, misure già adottate ed eventuale piano di miglioramento.

È possibile accedere alla pagina anche dal sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <http://www.lavoro.gov.it> e dell'INAIL <https://www.inail.it>.

Campo di applicazione

Lo strumento si applica per le attività di ufficio delle aziende dei settori privati e pubblici.

Le attività prese in esame che più frequentemente vengono svolte nel lavoro di ufficio sono:

- utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati;
- attività di segreteria;
- rapporti con i clienti e fornitori;
- archiviazione dei documenti (funzionale all'attività di ufficio).

Sono escluse dall'applicazione del presente strumento le mansioni di "archivista" e "magazziniere" e quanto non espressamente previsto nei **moduli** specifici.

Qualora in azienda siano presenti **mansioni e/o rischi** non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non contemplati nel presente strumento, il datore di lavoro dovrà provvedere a integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Lo strumento si applica ugualmente ad attività nelle quali è presente un **rischio di incendio basso o medio**. Si applica, per esempio, a uffici con meno di 300 persone contemporaneamente presenti, tra lavoratori e pubblico, nei quali i quantitativi di carta, conservati negli eventuali depositi o archivi non superano i 5.000 kg, e nei quali le centrali termiche, se presenti, hanno potenzialità termica non superiore a 116 kW).

Nel caso in cui l'attività rientri nel campo di applicazione, oltre alle misure espressamente previste dallo strumento, è necessario rispettare anche gli adempimenti relativi alla presentazione dei **Progetti ai Comandi dei Vigili del Fuoco**, alla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, al **rinnovo periodico di conformità antincendio**, agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, non specificati nello strumento.

Inoltre, lo strumento non considera i **rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali** in quanto, da un punto di vista delle **esposizioni**, non sono significativi per le attività di ufficio.

Infine, lo strumento non tratta la valutazione e la gestione del rischio da **scariche atmosferiche**, espressamente prevista dalla **normativa tecnica**.

Struttura

Lo strumento è articolato in **moduli e sottomoduli** di seguito elencati:

1. Aspetti organizzativi, che si compone dei seguenti sottomoduli:
 - 1.1 Documentazione aziendale;
 - 1.2 Figure della Prevenzione;
 - 1.3 Formazione di RSPP, ASPP, RLS e addetti primo soccorso e prevenzione incendi;
 - 1.4 Formazione e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e DL che svolge i compiti di RSPP (solo per il rischio basso);
 - 1.5 Formazione e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e DL che svolge i compiti di RSPP (solo per il rischio medio);
 - 1.6 Informazione dei lavoratori;
 - 1.7 Sorveglianza sanitaria;
 - 1.8 Gestione contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
 - 1.9 Gestione delle emergenze;
2. Luoghi di lavoro
3. Incendio
4. Attrezzature di lavoro, che si compone dei seguenti sottomoduli:
 - 4.1. Dispositivi per connessioni elettriche temporanee;
 - 4.2. Apparecchiature informatiche e da ufficio;
 - 4.3. Scale portatili;
 5. Impianto elettrico
 6. Sostanze pericolose: rischio chimico
 7. Rischio biologico, che si compone dei seguenti sottomoduli:
 - 7.1 Condizioni igieniche e ambientali dei locali;
 - 7.2 Impianti di condizionamento;
 8. Movimentazione manuale dei carichi, che si compone dei seguenti sottomoduli:
 - 8.1 Attività di sollevamento e trasporto di carichi pari o superiori a 3kg (compilare se l'attività è presente);
 - 8.2 Attività di sollevamento e trasporto di carichi inferiori a 3kg (compilare se presente attività di movimentazione ad elevata frequenza);
 - 8.3 Attività di traino o spinta (compilare se l'attività è presente);
 9. Attrezzature munite di video terminali
 10. Stress lavoro correlato
 11. Rumore
 12. Rischi aggiuntivi.

Assistenza agli utenti

Nell'area **"SUPPORTO"** del portale www.inail.it sono a disposizione per la consultazione da parte dell'utenza le Faq e il video tutorial per l'utilizzo del software.

È inoltre possibile rivolgere i propri quesiti all'indirizzo supporto-oira@inail.it.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[INAIL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 23/03/2020, n. 8](#)

Lavoro e Previdenza

Dall'INPS

CIGO e assegno ordinario: domande con la nuova causale "COVID-19 nazionale"

Con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 l'INPS fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata "COVID-19 nazionale". Il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/

riduzione dell'attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato, cioè tra il 23 febbraio e la data di pubblicazione del presente messaggio, il "giorno dal quale" decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Nell'attesa della pubblicazione della circolare che fornirà le istruzioni amministrative, l'INPS, nel messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, fornisce le prime **indicazioni operative** in merito alle **domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario**.

Termine di presentazione e neutralizzazione

Le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all'assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il **periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'assegno ordinario è concesso anche ai **datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)** che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il **giorno di decorrenza** coincide con la predetta data di pubblicazione (**periodo neutralizzato**).

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà".

Per le domande di assegno ordinario sarà possibile scegliere l'**apposita causale denominata "COVID-19 nazionale"**, allegando esclusivamente l'elenco dei **lavoratori beneficiari**.

Per il trattamento di integrazione salariale ordinario, invece, nella relativa **domanda** dovrà essere selezionata la causale "COVID-19 nazionale" ed allegato

l'elenco dei lavoratori beneficiari.

Si riepilogano dunque le novità apportate:

-le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

-detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile;

-il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;

-per i lavoratori interessati dall'evento non viene valutata l'anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

-non deve essere compilata la relazione tecnica, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l'elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;

-il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato, il "giorno dal quale" decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;

- non è dovuto il **contributo addizionale**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 23/03/2020, n. 227

Lavoro e Previdenza

Dalla Fondazione Studi

CIG, licenziamento, smart working: le risposte dei Consulenti del Lavoro

Lo smart working può essere attivato anche per gli apprendisti, purché sia garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e il giovane che presta la sua attività. E' uno dei chiarimenti forniti dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 23 marzo 2020, nella quale si dà risposta ai quesiti pervenuti nel corso del 25° Forum Lavoro/Fiscale dedicato al decreto Cura Italia. Altri chiarimenti riguardano il premio di 100 euro in busta paga a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, il credito d'imposta per botteghe e negozi, le detrazioni fiscali per erogazioni liberali, il godimento

di ferie o permessi, la rettifica delle domande di FIS e i licenziamenti.

A vantaggio di tutti i **Consulenti del Lavoro** impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria, la Fondazione Studi fornirà una serie di documenti, formulati in modalità domanda/risposta, con l'obiettivo di fugare ogni dubbio interpretativo sui provvedimenti straordinari in vigore.

Si parte dal presente approfondimento, contenente tutte le risposte ai quesiti posti nel corso del 25° Forum Lavoro/Fiscale "Speciale Coronavirus" del 19.03.2020. Gli argomenti in questione: **premio di 100 euro** a favore dei dipendenti pubblici e privati, requisiti per il c.d. **credito d'imposta botteghe e negozi**, detrazioni fiscali per **erogazioni liberali**, godimento di **ferie o permessi**, lavoro in **smart working per tirocinanti ed apprendisti**, **rettifica domande FIS**, procedure **licenziamenti**.

Premio di 100 euro

Il decreto prevede l'erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare **servizio nella sede di lavoro** nel mese di marzo 2020. L'importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito. I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recuperano i premi erogati mediante l'istituto della **compensazione**.

Credito d'imposta botteghe e negozi

Il decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (**negozi e botteghe**).

Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività essenziali come **farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità**.

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Titolari di reddito d'impresa e detrazioni fiscali per le erogazioni liberali

Il decreto introduce una **detrazione dall'imposta lorda pari al 30%**, per un importo non superiore a 30.000

euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le erogazioni liberali effettuate, con il medesimo fine, dai **sogetti titolari di reddito d'impresa**, le predette erogazioni sono deducibili. Il

A tal fine si estendono le disposizioni previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari **per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti**.

Ai fini IRAP le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Ferie e permessi

Si ritiene che il datore di lavoro possa disporre il **godimento di ferie e permessi** ispirandosi al generale principio di correttezza e buona fede.

Inoltre non c'è nessun obbligo a far godere preventivamente le ferie residue al 31 dicembre.

Rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa

Il lavoratore può rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa solo in presenza di **condizioni ambientali e lavorative** che ostano al corretto svolgimento della prestazione e non sono imputabili al lavoratore stesso (**assenza di negligenza**).

Anche al lavoratore in smart working va consentito il godimento di ferie.

Smart working per i tirocinanti

Diverse **Regioni** hanno predisposto la **sospensione delle attività svolte dai tirocinanti** per l'emergenza sanitaria. In assenza di precise disposizioni da parte delle singole Regioni si ritiene che il tirocinante non possa svolgere alcuna attività in smart working.

A tal proposito, si riscontrano alcune eccezioni, come la Regione Lombardia che consente di svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso, però, dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con **obiettivi formativi riconducibili a profili professionali** che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità.

Mezza giornata in azienda e mezza giornata in smart working

Sì, è possibile, non vi sono preclusioni. Si ricorda però che il datore di lavoro deve ricorrere il più possibile al **lavoro agile** e rispondere all'**obbligo di tutela della salute del lavoratore** ponderando il ricorso a qualsiasi prestazione "in sede" e verificandone la effettiva necessità durante l'emergenza sanitaria.

Smart working per gli apprendisti

L'**apprendistato** è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Dunque, si ritiene possibile attivare contratti di smart working con gli apprendisti, purché sia garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e il giovane che presta la sua attività.

Azienda che ha proceduto alla domanda FIS prima del decreto Cura Italia

L'INPS ha precisato che le aziende potranno chiedere l'**integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale"** anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla **precedente domanda** non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti. La **rettifica** sembra quindi possibile ove riferita ad una domanda diversa rispetto a quella legata al Covid-19.

Licenziamenti successivi al 23 febbraio dei dipendenti di aziende edili a seguito del "fine lavori" per chiusura cantiere

Se i **licenziamenti** sono "**successivi al 23 febbraio 2020**" ma perfezionati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), sono efficaci e non incorrono nella sospensione disposta dall'art. 46 del "Cura Italia". In caso contrario sarebbero impediti dal divieto della loro disposizione.

Lettera di licenziamento ante 17 marzo con decorrenza dal 16 marzo per il quale non è stato inviato l'Unilav

Il licenziamento è valido perché gli effetti del licenziamento giuridicamente si perfezionano con la **ricezione della lettera** stessa, altra cosa è l'adempimento amministrativo come l'invio dell'**UniLav**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 23/03/2020

Lavoro e Previdenza

Dal Ministero del lavoro

Tempo tuta da retribuire: in quali casi?

L'attività di vestizione e di svestizione o tempo tuta deve essere inclusa nell'orario di lavoro solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. E' quanto chiarito dal Ministero del lavoro con l'interpello n.1 del 23 marzo 2020 in risposta al quesito posto dall'Unione Generale del Lavoro-Federazione nazionale delle autonomie. Il Ministero richiama sul punto le pronunce emanate e gli orientamenti giurisprudenziali consolidate nel corso degli anni.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere se possano essere inclusi nell'orario di lavoro i **tempi di vestizione** della divisa da parte dei dipendenti, inquadrati in vari ruoli professionali, di aziende che applichino un CCNL che non preveda disposizioni specifiche al riguardo.

Alla luce della definizione di **orario di lavoro** come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni", si potrebbe ritenere che il tempo dedicato dal lavoratore ad indossare gli indumenti di lavoro come tute, abiti, divise, camici e dispositivi di protezione individuale non possa, di per sé, essere fatto rientrare nel concetto di orario di lavoro, in quanto il lavoratore, nel momento del cambio, non sta prestando alcuna attività lavorativa, non si troverebbe nell'esercizio delle sue funzioni.

In assenza di specifiche disposizioni di legge, la Corte di cassazione ha ritenuto che si debba distinguere tra i seguenti casi:

- se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indossati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere considerato orario di lavoro;
- se, invece, il datore di lavoro ha fornito al lavoratore determinati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito. Sostiene inoltre che: "Ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte

degli atti di **diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa**, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”.

Tale principio generale ha poi trovato ulteriori conferme nel caso specifico degli infermieri: la Cassazione ha evidenziato che l'atto di indossare la divisa, in quanto antecedente all'inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione, deve essere inquadrato non tra le pause lavorative, bensì tra le **attività propedeutiche all'esecuzione della prestazione**. L'attività di assistenza presso istituti residenziali richiede, infatti, che la divisa sia necessariamente indossata e tolta, per ragioni di igiene, presso il luogo di lavoro e non altrove.

La corte di Giustizia, più recentemente, ha chiarito che in circostanze nelle quali i lavoratori non hanno un **luogo di lavoro fisso o abituale**, costituisce orario di lavoro anche il **tempo di spostamento** che tali lavoratori impiegano per raggiungere i luoghi in cui si trovano i clienti indicati dal loro datore di lavoro. Secondo la Corte non costituisce orario di lavoro esclusivamente il periodo durante il quale i lavoratori dispongono della “possibilità (...) di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi”.

La Corte di cassazione, con un'ordinanza del 2019, ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformativo del datore di lavoro. Questo può derivare dal **regolamento aziendale** oppure, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere; le stesse, infatti, potrebbero determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro.

Conclude, quindi, che il “tempo tuta e doccia” deve essere retribuito ove sia eterodiretto dal datore di lavoro, che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione.

Diverso il caso in cui, invece, al dipendente sia data **facoltà di scegliere** quando e dove cambiarsi. Tale operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, non dovrà essere retribuita.

Sulla base di tale ricostruzione, si ritiene che l'attività di vestizione e di svestizione debba essere inclusa nell'orario di lavoro solo in presenza dei requisiti previsti dalla richiamata giurisprudenza, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore

di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro.

Viceversa, non sarebbe riconducibile ad orario di lavoro l'ipotesi in cui i lavoratori non siano obbligati ad indossare la divisa in azienda e non abbiano l'obbligo di dismetterla alla fine dell'orario, lasciandola in sede. Il lavoratore resta infatti libero di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa, ben potendo decidere di effettuare tale operazione presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpolo 23/03/2020, n. 1

Lavoro e Previdenza

Dal Ministero dell'Interno

Nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti con nuove regole dal 23 marzo 2020

Una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus, prevede un nuovo modulo per l'autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti all'interno di tutto il territorio nazionale. Non si dichiara solo di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19. Viene meno la possibilità di rientrare nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. La nuova autocertificazione è necessaria per giustificare i motivi per cui le persone, in tutta Italia, lasciano la propria abitazione nonostante i divieti previsti dal decreto del governo.

È disponibile on line, sul sito del Ministero dell'Interno, il **nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti dei cittadini all'interno di tutto il territorio nazionale**, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal **Dpcm 22 marzo 2020**, inviato dal **capo della Polizia Franco Gabrielli**. Non si dichiara solo di non essere sottoposto alla **misura della quarantena** e di non essere risultato positivo al **COVID-19**.

Per quanto riguarda i motivi dello spostamento restano:

- le “comprovate esigenze lavorative”;
- i “motivi di salute”;

-la "situazione di necessità per spostamenti all'interno dello stesso Comune".

Arriva la voce:

-"assoluta urgenza per spostamenti in comune diverso".

Viene meno la possibilità, contemplata nelle versioni precedenti, di rientrare nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Dunque, la nuova autocertificazione è necessaria per giustificare i **motivi per cui le persone, in tutta Italia, lasciano la propria abitazione nonostante i divieti previsti dal decreto del governo.**

Se non si ha la stampante a casa, si potrà anche ricopiare a mano. Il modulo deve essere presentato in ogni caso di controllo, in **forma cartacea.**

Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare, inoltre, oltre alla residenza anche il domicilio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Interno , modello 23/03/2020.

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa congiunto

Coronavirus: da Consulenti del lavoro e Commercialisti le proposte per aiutare imprese e professionisti

Per sostenere aziende, professionisti e lavoratori, in difficoltà per il protrarsi dell'emergenza economica da Coronavirus, Consulenti del Lavoro e Commercialisti propongono al Governo un piano di misure ad hoc come rimedio alla crisi aggravatasi anche a causa della chiusura della maggior parte delle attività produttive. Secondo i Presidenti, Marina Calderone e Massimo Miani, "sono necessari interventi di integrazione al reddito facili, diffusi e di rapidissima assegnazione diversi, per criteri e tempistiche, da quelli utilizzati nei periodi di ordinaria amministrazione".

Interventi di integrazione al reddito facili, diffusi e di rapidissima assegnazione, che comprendano la **sospensione** fino al 30 giugno 2020 dei **termini di versamento**, con rateazione dei versamenti sospesi a partire da settembre 2020, l'eliminazione della proroga di due anni dei termini di accertamento e riscossione relativi ai periodi d'imposta in scadenza nel 2020, un **ammortizzatore sociale unico** con codice unico "Covid-19" e il rinvio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione delle **Certificazioni Uniche** e

Uniemens.

Sono queste alcune delle misure, che **Consulenti del Lavoro e Commercialisti** propongono al Governo contro l'emergenza Coronavirus, racchiuse in un nuovo **piano di interventi** da realizzare il prima possibile per sostenere **aziende, professionisti e lavoratori** in grandissima difficoltà economica, a causa del forte rallentamento e della chiusura di tante attività produttive. Per **Marina Calderone** e **Massimo Miani**, rispettivamente presidenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro e del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le nuove misure serviranno "a dare ossigeno alla parte produttiva del Paese, compresi gli studi professionali che seguono da vicino le vicissitudini delle imprese assistite e dei loro dipendenti".

Sospensione dei termini

I Consigli Nazionali dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro propongono la sospensione **fino al 30 giugno 2020** dei termini di versamento, con rateazione dei versamenti sospesi a partire da settembre 2020, relativamente a:

- **tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi**, sia correnti che rateizzati, nonché al diritto annuale alle CCIAA;

- somme dovute, anche in forma rateale, derivanti da avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni;

- entrate tributarie e non tributarie, anche degli enti locali, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli e al saldo e stralcio.

Viene inoltre richiesto al Governo di intervenire per:

- il ripristino della possibilità di **compensazione dei crediti** per imposte dirette maturati nel 2019 anche prima della presentazione della relativa dichiarazione;

- l'eliminazione della proroga di due anni dei **termini di accertamento e riscossione** relativi ai periodi d'imposta in scadenza nel 2020;

- la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini procedurali e processuali tributari;

- la sospensione fino al 30 giugno 2020 delle procedure concorsuali, cautelari ed esecutive in corso;

- l'estensione ai **professionisti** iscritti in albi di tutte le **misure di sostegno fiscale**, per il **lavoro** e per la **liquidità** previste dal D.L. n. 18/2020 (credito d'imposta per gli studi professionali condotti in locazione, indennità di sostegno al reddito, moratorie sui mutui, ecc.).

Per il lavoro

In materia di lavoro, Consulenti del Lavoro e

Commercialisti ritengono inoltre necessarie le seguenti misure:

- **Ammortizzatore sociale unico** con codice unico “Covid-19”;
- destinazione dell’ASU a **tutti i datori di lavoro** a prescindere dall’ambito di applicazione a cui sono soggetti in merito agli ammortizzatori sociali;
- semplificazione delle procedure di richiesta dell’ASU con la previsione di una mera informativa sindacale, per dare così rapidità all’iter procedurale delle stesse;
- **pagamento mensile diretto** da parte dell’INPS delle somme calcolate per ogni lavoratore con bonifico bancario; per il mese di marzo pagamento di un acconto di 1000 euro generalizzato per tutti i lavoratori ricompresi in tutte le istanze presentate, con saldo al mese successivo;
- eliminazione di ogni vincolo legato all’iscrizione a Enti o Fondi, preclusivo dell’accesso al sistema di integrazione salariale;
- rinvio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione delle **Certificazioni Uniche** e Uniemens.

A cura della Redazione

Bilancio

Dall'Accademia Romana di Ragioneria

Bilancio d'esercizio: i nuovi termini per l'approvazione

"Il bilancio di esercizio 2019: modalità di redazione e procedure di approvazione anche a seguito delle novità previste dal D.L. 18/2020 e i connessi adempimenti" è l'oggetto della Nota operativa con cui l'Accademia Romana di Ragioneria sintetizza i principali adempimenti connessi alle fasi di approvazione del bilancio e i connessi adempimenti sia civilistici che fiscali. In particolare sono analizzate le novità previste dal D.L. 18/2020 che, emanato a causa della situazione di emergenza conseguente alla pandemia da COVID-19, al fine di agevolare le imprese, ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2019.

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 4/2020 avente ad oggetto "**Il bilancio di esercizio 2019: modalità di redazione e procedure di approvazione anche a seguito delle novità previste dal D.L. 18/2020 e i connessi adempimenti**" in cui sono sintetizzati i principali adempimenti connessi alle fasi di approvazione del bilancio e i connessi adempimenti sia civilistici che fiscali, anche a seguito delle novità previste dal D.L. 18/2020.

Approvazione del bilancio

L'organo amministrativo della società deve redigere il progetto di bilancio, secondo gli schemi obbligatori previsti dal Libro V del Codice civile, per portarlo all'approvazione dell'assemblea che deve essere **convocata**, per tale motivo, **almeno una volta l'anno**, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre il termine di **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

Il Codice Civile consente che tale termine possa essere prorogato a **180 giorni per "Speciali Ragioni"**, in particolare quando:

- si tratta di società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- lo richiedano particolari esigenze.

Il progetto di bilancio, deve essere consegnato al Collegio sindacale **almeno 30 giorni prima** di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, e se esistente, al soggetto cui compete la revisione legale dei conti e deve essere messo a disposizione dei soci **almeno 15 giorni prima** della convocazione dell'assemblea.

Nuovi termini

A causa della situazione di emergenza conseguente

alla pandemia da COVID-19 è stato emanato il D.L. 18/2020 che, al fine di agevolare le imprese, ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2019.

In particolare è stata attribuita alle società la **facoltà** di convocare l'assemblea ordinaria **entro il termine di 180 giorni** (invece di 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale senza alcun bisogno di motivazione. La nota operativa chiarisce che il termine di 180 giorni riguarda la **data di "prima convocazione"** (o unica convocazione in caso di S.r.l.) dell'assemblea.

Il decreto consente inoltre alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il **ricorso al voto per corrispondenza ed elettronico** per la partecipazione alle assemblee senza la necessaria presenza fisica.

Sarà possibile dunque attenersi alle seguenti indicazioni:

- per le società a responsabilità limitata, in alternativa alla deliberazione assembleare, le decisioni adottate entro il 31 luglio 2020 potranno essere assunte utilizzando la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto;

- le società di capitali e le cooperative potranno applicare il termine di 180 giorni, convocando l'assemblea entro domenica 28 giugno 2020 (180 giorni dal 1° gennaio), senza obbligo di motivare la scelta e, dunque, senza la necessità di far adottare una specifica delibera di rinvio agli amministratori entro fine marzo o comunque entro il termine di 120 giorni.

Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea, può anche **non prevedere specificatamente** le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. In tal caso infatti gli amministratori dovranno comunque **dare conto delle ragioni della dilazione** della convocazione nella Relazione sulla gestione e, nel caso delle società con bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), non obbligate alla redazione della Relazione sulla gestione, nella Nota Integrativa.

La nota operativa ricorda che **l'assenza di una motivazione** del rinvio della convocazione oltre il termine di 120 giorni, **non invalida** la delibera di approvazione del bilancio, ma **determina la responsabilità degli amministratori** ovvero, la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società.

Il differimento a 180 giorni dovrà essere menzionato

nel verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Deposito del bilancio

Una volta approvato il bilancio da parte dell'assemblea, vi è l'obbligo del deposito da parte della stessa presso il Registro delle Imprese in via telematica. I documenti da depositare sono:

- Copia del bilancio;
- Relazioni di cui agli artt. 2428 c.c. (Relazione sulla gestione) e 2429 c.c. (Relazione dei sindaci);
- Verbale di approvazione dell'assemblea o del Consiglio di sorveglianza;
- Elenco dei soci, con riferimento alla data di approvazione del bilancio ed indicazioni del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni stesse, nel caso in cui vi siano state delle variazioni della compagine sociale durante l'anno. Tale documento non deve essere presentato dalle Srl.

Il bilancio deve essere depositato **in formato elettronico (XBRL)** ad eccezione degli allegati che devono essere depositati in formato **Pdf/Archive (pdf/A)**.

Gli omessi depositi e denunce al Registro delle Imprese sono puniti con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa è ridotta a 1/3.

Pagamento delle imposte

La scelta della data dell'assemblea influenzerà anche il termine in cui effettuare il pagamento delle imposte e, dunque, del saldo 2019 e del primo acconto 2020 di IRES e IRAP, precisamente:

1) se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia nei 120 giorni, il versamento del saldo dovuto, in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 giugno), fermo restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni (31 luglio), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. L'acconto IRES deve essere versato secondo le seguenti scadenze:

- in un'unica rata entro il 30 novembre se l'importo dell'acconto IRES non è pari o superiore a 257,52 euro;
- in due rate, entro il 30 giugno e 30 novembre se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro.

2) se le società approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio, devono versare le imposte a saldo entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Anche tali soggetti possono beneficiare del differimento al 30° giorno successivo a quello sopra indicato, con applicazione dello 0,40%.

Nel caso di **mancata approvazione del bilancio**, la nota operativa chiarisce che:

- se una società S.r.l., con esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2019, non approva il bilancio entro il 29 aprile 2020 (120 giorni anno bisestile), le imposte (IRES e IRAP) dovranno essere comunque versate entro il 30 giugno 2020;
- nel caso di un bilancio non approvato nel termine di 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato comunque entro il 30 del mese successivo a quello in cui doveva essere regolarmente approvato il bilancio.

Il nuovo calendario degli adempimenti

La nota operativa indica infine la nuova tempistica degli adempimenti di una società di capitale, con sindaci e/o revisori, con bilancio chiuso il 31 dicembre 2019, che convoca l'assemblea per l'approvazione del bilancio, in prima convocazione, il 28 giugno 2020.

- **entro il 29 maggio 2020:** verbale del Consiglio di amministrazione per la delibera di approvazione del progetto di bilancio;
- **entro il 13 giugno 2020:** verbale Collegio sindacale per la redazione della relazione al bilancio e relazione del Revisore se è diverso dal Collegio sindacale;
- **entro il 13 giugno 2020:** deposito progetto di bilancio e relazione presso la sede sociale;
- **entro il 20 giugno 2020** (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea;
- **entro il 28 giugno 2020:** assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta;
- **entro il 28 luglio 2020:** (eventuale) assemblea di seconda convocazione;
- **entro il 31 luglio 2020:** versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 IRES e IRAP.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Nel decreto Cura Italia

Nuovo credito d'imposta per botteghe e negozi in cerca di una precisa identità

di Andrea Bongi - Dottore commercialista in Pistoia

Un nuovo credito d'imposta per l'affitto di botteghe e negozi. Il bonus, previsto da decreto Cura Italia e utilizzabile esclusivamente in compensazione, presta il fianco a più di una problematica applicativa. Gli elementi di maggiore criticità riguardano le modalità di accesso; soprattutto, non è chiaro come debba essere interpretato nella pratica applicazione il riferimento esclusivo agli "immobili rientranti nella categoria catastale C/1". Poiché, a differenza di altre misure del D.L. n. 18/2020, non è previsto alcun provvedimento attuativo, se non verranno a breve chiarite queste incertezze, la disposizione rischia di non essere, almeno al momento, applicabile con tranquillità.

Il nuovo credito d'imposta per negozi e botteghe è utilizzabile a partire dal 25 marzo. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 ha istituito anche il nuovo **codice tributo** per l'utilizzo del credito d'imposta nel modello F24.

Nonostante tali chiarimenti, l'agevolazione prevista dall'art. 65, D.L. n. 18/2020 - più noto come **Cura Italia** - consistente in un **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari al **60% del canone di locazione** del mese di **marzo 2020**, presta ancora il fianco a più di una problematica applicativa.

La norma, a differenza delle altre del Cura Italia, non prevede nessun provvedimento attuativo per cui se non verranno a breve chiarite le incertezze la disposizione rischia di non essere, almeno al momento, applicabile con tranquillità.

Gli **elementi di maggiore criticità** che emergono da una semplice lettura del disposto normativo sono relativi alle **modalità di accesso** al nuovo credito d'imposta e, soprattutto, a come debba essere interpretato nella pratica applicazione il riferimento esclusivo agli "immobili rientranti nella categoria catastale C/1".

Tra le maggiori criticità interpretative occorre comprendere infatti quale debba essere la **base di calcolo** dell'agevolazione nel caso in cui, nel contratto di locazione, oltre all'immobile in categoria C/1 vi siano anche altri locali con diversa classificazione catastale (tipica la rimessa o l'annesso magazzino in categoria C/2).

Da chiarire anche se il credito d'imposta è ammesso solo in caso di sospensione dell'attività d'impresa o possa invece essere attivato anche nel caso in cui l'esercizio commerciale sia rimasto operativo, pur essendo chiuso al pubblico (classico il caso della pizzeria che si limita all'attività di consegna a domicilio).

In assenza di tali certezze è forse opportuno **attendere**

prima di attivarsi per l'utilizzo di tale credito d'imposta. Essendo previsto un accesso automatico a tale agevolazione il rischio che la stessa possa essere revocata a posteriori a causa di una rigida interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è infatti, al momento, troppo elevato.

Per quanto riguarda il codice tributo, la risoluzione n. 13/E/2020 ha istituito il **codice tributo**, da esporre esposto nella sezione "Erario" del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- **6914** - Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il nuovo credito d'imposta per negozi e botteghe

L'art. 65 del D.L. n. 18/2020 dispone testualmente che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La disposizione in oggetto attribuisce dunque - ai soli **titolari di redditi d'impresa** - un credito d'imposta in misura pari all'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, a condizione che l'immobile oggetto di locazione sia censito in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Non viene fatto alcun riferimento alla necessità che il suddetto canone di locazione sia stato effettivamente corrisposto al locatore, né al fatto che il conduttore svolga un'attività rientrante fra quelle per le quali il D.P.C.M. 11 marzo 2020, ha disposto la **sospensione obbligatoria**.

Al contrario, il comma 2 dell'art. 65, dispone invece che il nuovo credito d'imposta non sia utilizzabile

dalle imprese che esercitano una delle attività definite essenziali dal citato D.P.C.M.. L'elenco di tali attività, per le quali non è stata disposta la sospensione, sono analiticamente indicate negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 2 (servizi alla persona) del D.P.C.M. stesso.

Il canone di locazione del mese di marzo

Il parametro di riferimento per la determinazione del nuovo credito d'imposta è costituito dall'importo del **canone di locazione** relativo al mese di **marzo 2020**.

Il riferimento espresso al canone di locazione lascia intendere che debbano essere esclusi dalla base di calcolo del credito d'imposta, tutti gli eventuali oneri aggiuntivi che potrebbero essere inclusi nella mensilità quali, ad esempio, quota forfetaria oneri condominiali, quota utenze a carico del conduttore, etc.

Per come è formulata la disposizione normativa, il pagamento della mensilità di marzo al proprietario dell'immobile **non costituisce un requisito essenziale** per l'accesso al credito d'imposta. Ne consegue che sarà possibile usufruire dello stesso anche nel caso in cui il canone non sia stato pagato o sia stato pagato in misura ridotta.

In relazione a tale ultimo aspetto occorre inoltre considerare che, data l'emergenza in atto, sono molte le richieste avanzate dai conduttori in ordine alla riduzione dei canoni di locazione in attesa di tempi migliori. In queste situazioni, qualora si raggiungesse un accordo con il proprietario per la riduzione dei canoni di locazione del mese di marzo, ciò potrebbe incidere anche sulla determinazione del credito d'imposta previsto dall'art. 65, D.L. n. 18/2020.

Soggetti ammessi

Potranno accedere al nuovo credito d'imposta **soltanto** gli **imprenditori** che svolgono la loro attività in virtù di un **contratto di affitto** per un **immobile di categoria C/1**.

La norma non richiede espressamente che l'attività d'impresa sia stata sospesa, in tutto o in parte. In questo senso l'interpretazione letterale non può che consentire l'accesso al nuovo credito d'imposta anche alle imprese che, pur avendo dovuto sospendere l'attività al pubblico, hanno comunque continuato ad operare, seppure in maniera ridotta e/o limitata.

A tale proposito è però necessario sottolineare che nella relazione tecnica di accompagnamento al D.L. n. 18/2020 si fa espresso riferimento alle **attività** che, nel mese di marzo, hanno **sospeso la loro attività**. Questa locuzione si è prestata a varie interpretazioni

tra le quali vi è anche quella di chi sostiene che potranno accedere al credito d'imposta solo le imprese che hanno interrotto completamente la loro attività.

Chi scrive ritiene che tale precisazione contenuta nella relazione tecnica non debba essere interpretata in senso restrittivo, per cui l'aver in qualche modo continuato la propria operatività non comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale.

La precisazione contenuta nella relazione tecnica deve essere letta in contrapposizione alle attività per le quali invece l'accesso al credito d'imposta è inibito dal comma 2 dell'art. 65, ossia per tutte le attività definite essenziali dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, per le quali non è stata disposta la sospensione dell'attività.

Il richiamo espresso alla categoria catastale C/1

Il nuovo credito d'imposta risulta espressamente condizionato al fatto che l'immobile oggetto di locazione sia accatastato in **categoria C/1 (negozi e botteghe)**.

Questa scelta rigida da parte del legislatore appare in qualche misura slegata dalla realtà pratica.

Capita infatti piuttosto di frequente che la realtà catastale non coincida con l'effettività delle cose e che quindi un negozio o una bottega artigiana, esercitino la loro attività su **fondi commerciali** non necessariamente **censiti come C/1**.

Accade inoltre che, al negozio accatastato in C/1, siano **annessi anche altri fondi** utilizzati per l'attività d'impresa la cui **destinazione catastale** è spesso **diversa**.

Nella prima ipotesi, stando alla rigida formulazione della norma, non ci sono possibilità di accesso al credito d'imposta per negozi e botteghe, nonostante l'attività esercitata sia tra quelle meritevoli del beneficio.

Nella seconda ipotesi invece, l'accesso al credito d'imposta deve ritenersi consentito anche se si dovrà identificare, nel modo meno arbitrario possibile, quale parte del canone di locazione del mese di marzo debba essere riferita al C/1 e quindi utilizzata per il calcolo del 60%. In tal senso, una **ripartizione** del canone mensile **sulla base dei metri quadrati** delle superfici dei locali o sulla base della rendita catastale dei singoli immobili potrebbe essere una soluzione assolutamente valida e non opinabile.

Ultima annotazione. La relazione tecnica individua in **356,3 milioni di euro** le **risorse** stanziare per il bonus fiscale in commento. Tale importo è stato calcolato prendendo a riferimento i contratti di locazione dell'anno 2017, relativi a negozi e botteghe, ai quali è poi stata applicata una percentuale del 75% per identificare i potenziali aventi diritto.

Finanziamenti

Da Confprofessioni

**Fondoprofessioni:
formazione a distanza per
studi professionali e aziende**

Il Fondo interprofessionale degli studi professionali e delle aziende collegate, non si ferma nonostante l'emergenza da Coronavirus. E' quanto annunciato dal Presidente, Marco Natali per dare "continuità all'aggiornamento del personale di tutte le categorie professionali, chiamate a nuovi adempimenti e alla riorganizzazione del lavoro". L'attività di formazione in aula proseguirà quindi a distanza. In arrivo, inoltre, nuovi avvisi e risorse per oltre 700 mila euro per finanziare i corsi.

"Nella fase dell'emergenza Covid-19, diamo continuità all'aggiornamento del personale di tutte le categorie professionali, chiamate a nuovi adempimenti e alla riorganizzazione del lavoro". E' quanto annunciato dal Presidente di **Fondoprofessioni, Marco Natali**, che conferma la trasformazione delle attività d'aula in formazione a distanza, per favorire la più ampia partecipazione dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende aderenti.

Si tratta di una assoluta novità nell'ambito dei Fondi interprofessionali, resa necessaria per conformarsi alle disposizioni previste dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto della diffusione del Coronavirus.

Il vice presidente del Fondo, **Paolo Andreani**, sottolinea inoltre l'importante ruolo del Fondo in questa fase delicata del Paese che garantisce "la più ampia fruizione dei corsi finanziati e immettendo nuove risorse nel circuito della formazione".

Avvisi 02/20 e 03/20

Nonostante l'emergenza non si ferma l'invio al Fondo delle domande di finanziamento per la formazione del personale, che possono essere ancora inviate a valere sugli Avvisi 02/20 e 03/20 1° Sportello, per un totale di 2 milioni di euro.

Nuove risorse

Il Fondo guarda anche al futuro. Infatti, sono già approvati nuovi Avvisi, per oltre 700 mila euro, che saranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito www.fondoprofessioni.it.

A cura della Redazione

Impresa

Nel decreto Cura Italia

Approvazione dei bilanci e svolgimento delle assemblee con nuove regole

di Maurizio Frascini, di Alessandro Magnano, di Andrea Rescigno - Avvocati Legalitax

Rinvio di due mesi - a fine giugno 2020 - dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019 e modalità di svolgimento delle assemblee coerenti alle misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus: sono le disposizioni in materia societaria dettate dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) in deroga alle norme del codice civile e alle clausole degli statuti societari delle società di capitali. Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19.

L'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) - decreto Cura Italia - prevede un rinvio di due mesi dei termini per la **convocazione delle assemblee** societarie chiamate ad approvare i **bilanci 2019** e introduce alcune disposizioni dirette a consentire lo svolgimento delle assemblee di società nel rispetto delle norme volte a ridurre il rischio di contagio.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-*bis* c.c. (che impongono, rispettivamente per le società per azioni e per società a responsabilità limitata, la convocazione dell'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) - è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Così dispone l'art. 106 del decreto Cura Italia.

È quindi previsto lo **spostamento, per legge, a fine giugno 2020** del termine per l'**approvazione del bilancio 2019** (la relativa **riunione assembleare** deve quindi essere convocata **entro il 28 giugno 2020**, tenendo però presente che tale data cade di **domenica**), con conseguente approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo **entro fine maggio** (infatti il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori all'organo di controllo - collegio sindacale o sindaco unico - almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo).

Leggi anche Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni

la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è già prevista, in termini generali, dal Codice civile (articoli 2364 e 2478-*bis*) ma a condizione che esistano **particolari esigenze** (di cui l'organo amministrativo è chiamato a rendere conto) relative alla struttura e all'oggetto della società.

Per il bilancio 2019 l'approvazione da parte dei soci entro fine giugno è invece consentita per legge, senza che (come nota l'Assonime in una sua nota di commento all'art. 106) l'utilizzo del termine più ampio debba essere motivato dalla società, e segnatamente dall'organo amministrativo della stessa.

Naturalmente il decreto Cura Italia fissa soltanto un termine finale per l'approvazione del bilancio: nulla vieta, quindi, che il bilancio 2019 venga sottoposto all'approvazione dei soci **anche prima** della fine del prossimo mese di giugno. Si tratta, naturalmente, di una decisione che andrà valutata attentamente tenuto conto che il protrarsi della situazione di emergenza crea inevitabili ritardi nell'attività delle strutture amministrative delle società e conseguenti rallentamenti in quella degli organi di controllo e dei revisori esterni e che sarebbe comunque opportuno approvare i bilanci quanto meno quando si avrà una visione più chiara sull'estensione temporale della situazione emergenziale, anche al fine di dare una rappresentazione più rispondente al vero, nella Nota Integrativa, in ordine alla "evoluzione prevedibile della gestione".

Assemblee con nuove modalità

Per quanto riguarda le **assemblee societarie** (delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative e le mutue assicuratrici), l'art. 106 del decreto Cura Italia consente, al fine di agevolare lo svolgimento in conseguenza delle misure di distanziamento sociale, l'**espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'**intervento, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** anche in deroga alle disposizioni statutarie.

In quest'ultimo caso la disposizione precisa che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Su questi temi l'art. 106 sembra riprendere le indicazioni provenienti dalla prassi notarile: la recentissima

massima n. 87 dell'11 marzo 2020 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e, prima ancora e a prescindere dall'attuale situazione emergenziale, l'orientamento H.B. 39 dei Notai del Triveneto. In particolare, i notai milanesi - nell'ammettere che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente - osserva che le clausole statutarie (frequenti nella prassi) in base alle quali il **presidente** e il **segretario** devono essere **presenti nel luogo di convocazione** (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, e non costituiscono, pertanto, un impedimento allo svolgimento della riunione assembleare con intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi si potrà procedere con una successiva redazione del verbale assembleare.

Tale motivazione - nonché le disposizioni emergenziali in tema di adozione, "nello svolgimento di riunioni, [di] modalità di **collegamento da remoto**" "in tutti i casi possibili" (così prevede l'art. 1, comma 1, lettera q, D.P.C.M. 8 marzo 2020) - inducono a ritenere che le norme sopra richiamate in tema di svolgimento delle assemblee (e segnatamente quale volte a favorirne lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazioni) costituiscono espressione di un principio generale, applicabile alle riunioni di altri organi collegiali della società come, ad esempio, il consiglio di amministrazione, i comitati consiliari o il collegio sindacale. Questa è la posizione, a nostro avviso certamente condivisibile, che ha assunto l'Assonime nella nota di commento che abbiamo sopra richiamato.

Società a responsabilità limitata

Il decreto Cura Italia prevede inoltre che - anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c. (che, tra l'altro, prevede la deliberazione assembleare per le modificazioni statutarie, la decisione di compiere operazioni comportanti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e la riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite) e alle diverse disposizioni statutarie - le società a responsabilità limitata possono consentire che le decisioni dei soci vengano adottate mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Società con azioni quotate

Le società con azioni quotate (nonché le società

ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) possono ricorrere all'istituto del **rappresentante designato** previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante; al rappresentante designato possono essere conferite deleghe eo subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Banche popolari, BCC, cooperative e mutue assicuratrici

In considerazione della situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (anche in deroga all'art. 150-*bis*, comma 2-*bis*, del TUB, secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, all'art. 135-*duodecies* del TUF al fine di consentire l'utilizzo della disciplina delle deleghe di voto anche con riguardo alle società cooperative, all'art. 2539, comma 1, c.c., che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto) possono designare per le assemblee il **rappresentante designato** di cui all'art. 135-*undecies* del TUF.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi non si applica l'art. 135-*undecies*, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998. Il medesimo comma 6 fissa al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per il **conferimento della delega** al rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF.

Ambito temporale

Le disposizioni del decreto Cura Italia si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Servizi di trasporto di persone e merci: validità dei documenti prorogata al 30 giugno

Per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull'intero territorio nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato al 30 giugno 2020 la validità della carta di qualificazione del conducente, dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e del permesso provvisorio di guida.

Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 2020 due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti necessari per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull'intero territorio nazionale.

Validità della carta di qualificazione del conducente

Il decreto 10 marzo 2020, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proroga **fino al 30 giugno 2020** la **validità della carta di qualificazione del conducente** e dei **certificati di formazione professionale** per il trasporto delle merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

Permesso provvisorio di guida

Il decreto 11 marzo 2020, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **proroga al 30 giugno 2020** la validità del **permesso provvisorio di guida**, senza oneri per l'utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 10/03/2020 (G.U. 23/03/2020, n. 77)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 11/03/2020 (G.U. 23/03/2020, n. 77)

Impresa

Il video di IPSOA Quotidiano

Coronavirus: quali attività restano aperte?

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto nuove e più stringenti limitazioni alle attività economiche che possono continuare ad operare. La regola generale è chiudere, sul territorio italiano, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle appositamente indicate nell'allegato al decreto. Restano comunque aperti gli studi professionali; confermate anche le aperture previste dal precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020. In questa videosintesi cerchiamo di chiarire chi continua a restare aperto e chi, invece, deve chiudere l'attività dal 22 marzo al 3 aprile 2020.



Chiusura totale delle attività economiche e produttive **dal 23 marzo al 3 aprile 2020**, con alcune **eccezioni**: è questa la sintesi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 con il quale il Governo cerca di rendere ancora più stringenti le regole sulle attività economiche che possono ancora operare in questo periodo di crisi epidemiologica da **Coronavirus**.

Leggi anche Il “#QuasiChiudiItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo

Ma è davvero così?

A dire il vero, il nuovo decreto da una parte conferma le precedenti limitazioni che prevedevano l'apertura di alcune tipologie di esercizi di commercio al dettaglio (sostanzialmente esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità, quali farmacie e parafarmacie). Dall'altra, invece, riporta un **nuovo elenco di attività produttive** che possono continuare a restare in attività, perché ritenute di **importanza strategica** per la Nazione.

Nelle more della pubblicazione del decreto, si erano susseguite voci in merito alla esclusione (o meno) dall'elenco delle attività ammesse di quelle **professionali** e, in particolare, di quelle economiche giuridiche. Dubbi che erano diventati ancora più fondati leggendo alcune ordinanze regionali (nello specifico

delle Regioni Lombardia e Piemonte) che vietavano tali attività.

Il D.P.C.M. - che, essendo fonte di diritto di grado superiore alle ordinanze regionali, dovrebbe prevalere - ha sgombrato ogni dubbio riportando tra i **codici ATECO ammessi** anche il 69 che contraddistingue chi fornisce **servizi legali e contabili**.

È evidente che, pur potendo rimanere aperti, gli studi professionali sono invitati, ove possibile, all'utilizzo dello **smart working** e, se proprio non è possibile, al rispetto di tutte le misure di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Da precisare, inoltre, che sono consentite tutte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate ad operare.

Resta inteso che:

- le attività economiche e produttive "costrette" a chiudere possono continuare ad operare se adottano la forma dello smart working;
- chi deve chiudere può, entro il 25 marzo, completare le commesse aperte (ad esempio, spedire prodotti in giacenza).

Infine, si ricorda che il decreto ha anche vietato lo spostamento:

- dal luogo in cui ci si trova (salvo applicare la regola generale e cioè che si tratti spostamento dovuto a comprovate **esigenze lavorative**, di **salute** o di **necessità**, da autocertificare);
- verso le seconde case durante i festivi, prefestivi e i giorni immediatamente precedenti e seguenti.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.